Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 341

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 341 DEL 12 DICEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito redimibile 10 % - 1997 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della cassa depositi e prestiti », di scadenza 1° gennaio 1997. — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 3 novembre 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(6650)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 10 novembre 1981; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(6651)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in decima seduta comune, giovedì 17 dicembre 1981, alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

(7127)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 733.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 674, relativo alla scuola di specializzazione in tecniche semeiologiche speciali chirurgiche della seconda facoltà di medicina e chirurgia, l'insegnamento di « manometria delle vie biliari e indagini colangiografiche intraoperatorie (conferenze) » muta denominazione in quella di « semeiotica strumentale delle vie biliari ».

Art. 2.

Presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia gli articoli da 745 a 751, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta la denominazione in nefrologia, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 745. — La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la cattedra di nefrologia medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 746. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 747. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 748. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 749. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 750. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 751. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale (1° anno).

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idro-elettrolitico;
insufficienza renale;
rene ed ipertensione arteriosa;
semeiotica renale (2° anno);
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapie dietetica e dialitica (1° anno);
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica (2° anno);
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 752. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 753. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Gli articoli 763, 764 e 765, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura, della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta denominazione in pediatria preventiva e puericultura sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione
in pediatria preventiva e puericultura

Art. 763. — Presso la cattedra di puericultura della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica, preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;

b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di cinquantasei complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 764. — Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;
7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentazione nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patologia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;
10) anatomia patologica infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantile;
12) oculistica e ottica fisiopatologica infantili.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE

3° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto normale;
2) fisiopatologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalato;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatale;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nella età evolutiva;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina scolastica e sua legislazione;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia e riabilitazione;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia ed odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione e assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
6) informazione sanitaria;
7) servizi pubblici extraospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Art. 765. — Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse etc. sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Napoli.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguano le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola per l'indirizzo di neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltre che presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, al giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura. Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto almeno in parte, in accordo con le amministrazioni competenti (regione, province e comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori), etc. che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio al termine di ciascun anno.

Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Gli articoli 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777 e 778, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 770. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha sede presso la clinica tisiologica e delle malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 771. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 772. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 773. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 774. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 775. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 776. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) I;
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale;

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III;
clinica della tubercolosi (triennale) III.

I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno) e da esercitazioni pratiche nei reparti, per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono superare una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del quarto anno gli allievi devono sostenere l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione, assegnato dal direttore della scuola o da uno degli insegnanti della scuola.

Art. 5.

Dopo l'art. 926, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, delle scuole di specializzazione in audiologia ed in oncologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 927. — La scuola ha sede presso la cattedra di audiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 928. — Il numero degli iscritti alla scuola è di cinque per anno.

Art. 929. — Si possono iscrivere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Art. 930. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

nozioni di fisica acustica;
anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
nozioni di psichiatria.

2° *Anno*:

tecniche audiometriche;
nozioni di neurologia;
nozioni di vestibologia.

3° *Anno*:

patologia dell'udito;
terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;
la sordità sotto il profilo sociale;
la rieducazione dell'ipoacustico.

Art. 931. — Per accedere al secondo e terzo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami, rispettivamente del primo e del secondo anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali: una estiva ed una autunnale.

Art. 932. — La frequenza alle lezioni, esercitazioni ed in reparto è obbligatoria per tutto l'anno accademico, in mancanza non si potrà accedere agli esami.

Art. 933. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i professori ufficiali delle facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie o tra i cultori delle materie di insegnamento.

Art. 934. — Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 935. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 936. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 937. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 938. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 939. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 940. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 941. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori I;
oncologia sperimentale I;
anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori II;
oncologia sperimentale II;
anatomia e istologia patologica dei tumori II;
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica I;
oncologia chirurgica I.

3° *Anno*:

oncologia medica II;
oncologia chirurgica II;
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

La scuola provvederà ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 942. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, seminari e conferenze organizzate dalla scuola è obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 943. — Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1981
Registro n. 120 *Istruzione, foglio n.* 301

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 ottobre 1981.

Criteri di integrazione della riserva premi per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Ritenuto che occorre dare attuazione all'art. 30, quinto e sesto comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Considerato che per la particolare natura e le caratteristiche dei rischi garantiti con le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali occorre stabilire che la integrazione della riserva premi avvenga con la costituzione di un apposito accantonamento correlato all'andamento tecnico della gestione delle predette assicurazioni;

Ritenuto che la costituzione della integrazione prevista dal citato art. 30, quinto e sesto comma, della legge n. 295 del 1978 vale anche ad assolvere all'obbligo previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, per le assicurazioni stipulate ai sensi dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni dei danni causati dalla grandine e da altre calamità naturali devono, alla fine di ciascun esercizio, integrare la riserva dei premi per i rischi in corso, relativa ai contratti di assicurazione dei predetti danni compresi nel portafoglio italiano, con un ulteriore accantonamento, determinato a norma del successivo art. 2.

Art. 2.

L'integrazione della riserva premi di cui al precedente articolo deve essere costituita negli esercizi nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od inferiore all'84 per cento.

L'ammontare dell'integrazione si determina applicando ai premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati, le aliquote indicate nella seguente tabella in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato.

Rapporto sinistri a premi (%)	Aliquote di accantonamento
84	0,50
83	1 —
82	1,50
81	2 —
80	2,50
79	3 —
78	3,50
77	4 —
76	4,50
75 e rapporto inferiore	5 —

Art. 3.

L'obbligo di cui all'art. 1 cessa quando l'accantonamento integrativo ha raggiunto il 25 per cento dello ammontare dei premi lordi dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati.

Nel caso che il rapporto sinistri a premi dell'esercizio risulti pari o superiore al 106 per cento, le imprese possono utilizzare l'accantonamento integrativo, nei limiti dell'importo determinato mediante l'applicazione sulle somme che risultano accantonate all'inizio dell'esercizio delle aliquote indicate nella seguente tabella in relazione al rapporto sinistri a premi riscontrato nell'esercizio stesso.

Rapporto sinistri a premi (%)	Percentuali di utilizzo
106	0,50
107	1 —
108	1,50
109	2 —
110	2,50
111	3 —
112	3,50
113	4 —
114	4,50
115 e rapporto superiore	5 —

Art. 4.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto il rapporto sinistri a premi si determina dividendo l'importo complessivo delle voci 16 e 42 del modello 7 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978, relativo alle assicurazioni di cui al precedente art. 1, per l'importo della voce 4 dello stesso modello.

Art. 5.

Per la copertura dell'accantonamento integrativo previsto dal presente decreto vanno osservate le disposizioni che disciplinano la copertura della riserva dei premi per i rischi in corso.

Art. 6.

Per le assicurazioni stipulate ai sensi dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la costituzione dell'accantonamento integrativo della riserva premi di cui al presente decreto costituisce adempimento anche dell'obbligo previsto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241.

L'accantonamento già costituito a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, si cumula con quello previsto dal presente decreto e le percentuali di utilizzo di cui all'art. 3 si applicano sull'ammontare complessivo degli accantonamenti.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(7011)

DECRETO 20 novembre 1981.

Assoggettamento della S.a.s. Christian Jacques di Gaetano Trapani, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 10 novembre 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.a.s. Christian Jacques di Gaetano Trapani, con sede in Milano, via delle Azalee, 3, nonché il collegamento della stessa società con la Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani S.a.s. ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 agosto 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, con sede in Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Stefano Podestà;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.a.s. Christian Jacques di Gaetano Trapani, quale società collegata con la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Christian Jacques di Gaetano Trapani, con sede in Milano, via delle Azalee, 3, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani di Milano, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Stefano Podestà, nato a Chiavari il 1° agosto 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(7106)

DECRETO 1° dicembre 1981.

Assoggettamento della S.a.s. Valentino Parfums di Gaetano Trapani, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 17 novembre 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.a.s. Valentino Parfums di Gaetano Trapani, con sede in Milano, via Montenapoleone, 27, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Christian Jacques e quindi con la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 agosto 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, con sede in Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Stefano Podestà;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.a.s. Valentino Parfums di Gaetano Trapani, quale società collegata con la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Valentino Parfums di Gaetano Trapani, con sede in Milano, via Montenapoleone, 27, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani di Milano, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Stefano Podestà, nato a Chiavari il 1° agosto 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nei seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(7107)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 dicembre 1981.

Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari da aziende artigiane, dei soci lavoratori di società fra artigiani, nonchè dei familiari coadiuvanti del titolare.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti gli articoli 42 e 39, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1979, e successive integrazioni;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta del 16 novembre 1981, concernente la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società fra artigiani, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana;

Ritenuta la necessità di procede all'approvazione della anzidetta tariffa;

Decreta:

Art. 1.

Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci lavoratori di società tra artigiani, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare dell'azienda artigiana, sono stabilite nuove misure di premio speciale unitario annuo a persona, come da tabelle allegate n. 1 e n. 2, avuto riguardo:

a classi di rischio riferite alle lavorazioni (voci) previste dalla tariffa dei premi approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1971 e successive integrazioni e modifiche;

alla retribuzione minima annua calcolata sulla base di quella minima giornaliera fissata dalla legge, nonché alle retribuzioni minima e massima stabilite ogni triennio, ai sensi dell'art. 116 del testo unico citato in premessa.

Art. 2.

I predetti lavoratori hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore al minimo di legge secondo scaglioni di aumento retributivo di L. 100.000 o frazioni di 100.000 rispetto al citato minimo. In tal caso ai premi sono applicate le aliquote di aumento riportate nella tabella n. 2, allegata al presente decreto.

Art. 3.

I premi anzidetti sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell'anno, salvo che nelle seguenti ipotesi:

1) attività assicurata che abbia inizio nel corso dell'anno: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che precede la data di inizio dell'attività stessa;

2) cessazione definitiva dell'attività assicurata, comprovata da apposita certificazione rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato: il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività stessa;

3) cessazione del rapporto assicurativo causata dalla trasformazione della ragione sociale dell'azienda artigiana e cioè nella ipotesi di:

a) cessazione del rapporto assicurativo per scioglimento di società fra artigiani, seguita dall'istituzione di rapporti assicurativi relativi ai singoli artigiani, precedentemente legati da vincolo societario;

b) cessazione dei rapporti assicurativi relativi a singoli artigiani, i quali si riuniscono in una società con relativa istituzione di nuovo rapporto assicurativo;

Il premio è ridotto di tanti dodicesimi del suo ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione del rapporto assicurativo.

Il predetto premio sarà infine soggetto al frazionamento in dodicesimi nell'ipotesi di modifica della classificazione, e quindi della classe di rischio, nel corso dell'anno.

La richiesta di variazione della classe di retribuzione dovrà esere presentata dagli interessati alle competenti sedi dell'INAIL, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 1° ottobre di ogni anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 4 dicembre 1981

Il Ministro: Di Giesi

Tabella allegato 1

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' FRA ARTIGIANI LAVORATORI, NONCHE' DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Classi di rischio

Classi di rischio	Lavorazioni (voci) previste nella Tariffa dei premi approvata con D.M. 10 dicembre 1971 e successive integrazioni e modifiche	Classi di rischio	Lavorazioni (voci) previste nella Tariffa dei premi approvata con D.M. 10 dicembre 1971 e successive integrazioni e modifiche
1ª classe	2154 2187 2213 4130 6530 7354 0630 0710 0813 0830 0843	6ª classe	1141 1211 1310 1411 1413 2161 3233 3324 4321 5121 5211 6111 6122 6213 6291 6323 7351 7355 8135 9113 0540 0551
2ª classe	1213 1214 1414 1432 1462 1472 2145 2153 2165 2171 2182 2184 2186 2194 2231 2233 2322 4322 6121 6252 6261 6322 6331 6510 6520 6540 6550 6563 6590 7323 7341 8121 8134 8210 8250 8260 9112 0211 0212 0222 0320 0612 0613 0620 0720 0750 0811 0841 0842 0844 0846	7ª classe	1142 1431 1442 1443 2122 3110 3310 5113 5122 5224 6112 6211 6212 6217 6222 6223 6340 6422 7220 7321 7322 7342 8150 9122 0411
3ª classe	1412 1420 1445 1452 1471 2111 2112 2123 2143 2144 2152 2164 2191 2193 2196 2221 2222 2321 2330 4210 4220 4312 5124 5312 5313 6123 6214 6251 6262 6281 6282 6283 6430 6561 6562 6564 6582 7130 7152 7210 7333 7343 7356 8114 8140 8220 8240 9111 9123 9231 9330 0110 0131 0221 0310 0415 0820 0845	8ª classe	1441 2151 2211 3210 3411 3520 5111 5123 5311 6232 6292 7121 8230 9114 9126 9141 0132 0552
4ª classe	1444 1451 1461 2121 2141 2142 2155 2162 2163 2173 2181 2185 2195 2197 3140 3232 3333 3412 3610 4311 5223 5240 5314 5320 6113 6215 6216 6221 6231 6234 6240 6270 6311 6312 6411 6412 6565 6570 6581 7112 7140 7332 7352 7353 8122 8123 8133 9124 9130 9142 9211 9320 0510 0520 0611	9ª classe	3130 3220 3234 3510 3530 5222 7111 7310 8112 8113 9150 9220 9232
5ª classe	1112 1212 1220 2131 2172 2183 2188 2192 2212 2310 3322 3323 3620 5221 5225 5330 6233 6284 6321 7331 8115 8131 8132 9212 9310 0120 0133 0213 0330 0340 0412 0413 0414	10ª classe	1111 1120 1130 2132 3120 3231 3240 3250 3321 3331 3332 3334 5112 5212 5230 5250 6413 6421 6423 7122 7123 7151 7161 7162 7230 8111 9121 9125 0530

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
Di Giesi

TABELLA ALLEGATO 2

ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI AZIENDE ARTIGIANE, DEI SOCI DI SOCIETA' TRA ARTIGIANI LAVORATORI, NONCHE' DEI FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

PREMI SPECIALI ANNUI-PRO CAPITE

Classe di rischio	Retribuzione minima annua L. 4.221.000 (a)	Aliquota aggiuntiva per retribuzione da L. 4.221.000 a L. 4.318.999 (b)	Retribuzione annua L. 4.319.000 (c)	Aliquota aggiuntiva per retribuzione da L. 4.319.001 a L. 8.019.000 (d)	Retribuzione annua L. 8.020.000 (e)	Aliquota aggiuntiva per retribuzione da L. 8.020.001 (f)
I	18.700	80	18.800	320	30.600	80
II	44.300	250	44.600	775	73.200	250
III	99.200	680	99.900	1.780	165.800	680
IV	149.100	690	149.800	2.665	248.400	690
V	196.800	1.200	198.000	3.510	327.900	1.200
VI	248.200	1.300	249.500	4.505	416.200	1.300
VII	315.400	1.900	317.300	5.850	533.900	1.900
VIII	322.400	1.260	323.700	6.030	546.800	1.260
IX	373.900	1.200	375.100	6.900	630.500	1.200
X	447.600	1.100	448.700	8.095	748.200	1.100

N.B. — Per retribuzioni annue superiori a quelle indicate rispettivamente alle colonne *a*), *c*) ed *e*), il premio speciale annuo pro-capite indicato nelle colonne stesse va aumentato, per ogni L. 100.000 (o frazione di L. 100.000) di incremento retributivo, dell'aliquota aggiuntiva di premio indicata rispettivamente alle colonne *b*), *d*) e *f*).

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

(7053)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 dicembre 1981.

Costituzione del reparto per il coordinamento amministrativo nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 febbraio 1981, n. 30, concernente istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005;

Viste le istruzioni amministrative e contabili per l'applicazione del predetto regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro del 22 dicembre 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1006;

Viste le istruzioni amministrative e contabili del predetto regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale del Ministero della difesa, approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro del 26 maggio 1978;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 22 luglio 1981, con il quale sono state costituite la direzione di amministrazione dell'Esercito in Sardegna e le direzioni di amministrazione della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed è stata fissata al 1° gennaio 1982 la data di inizio del loro funzionamento;

Ritenuta l'opportunità di fissare la stessa data per il funzionamento del reparto per il coordinamento amministrativo previsto dall'art. 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30;

Tenuto conto che per effetto del secondo comma dell'art. 6 della citata legge 20 febbraio 1981, n. 30, devono intendersi abrogati l'ultimo comma dell'art. 389 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aero-

nautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e, nelle parti relative alla dipendenza e alle funzioni attribuite al capo ufficio del segretario generale della Difesa, il paragrafo 29 del libro VIII delle istruzioni amministrative e contabili ai predetto regolamento (n. I, primo comma, e n. III, ultimo comma);

Considerato che per effetto del terzo comma dell'art. 6 della ripetuta legge 20 febbraio 1981, n. 30, sono attribuite al capo del reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione interforze;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione
del reparto per il coordinamento amministrativo

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è costituito il reparto per il coordinamento amministrativo, retto da un ufficiale generale o ammiraglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 2.

Compiti e funzionamento
del reparto per il coordinamento amministrativo

Il reparto per il coordinamento amministrativo assolve i compiti previsti dell'art. 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e presiede alla trattazione delle questioni tecnico-amministrative di competenza dell'ufficio del segretario generale della Difesa.

Le funzioni che per effetto della normativa vigente sono decentrate, per limiti di somma, ai comandanti territoriali di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea sono attribuite al capo del reparto per il coordinamento amministrativo quando i relativi atti si riferiscono alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione interforze.

Il funzionamento del suddetto reparto avrà inizio dal 1° gennaio 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

(7064)

DECRETO 4 dicembre 1981.

Costituzione della direzione di amministrazione interforze.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 febbraio 1981, n. 30, concernente istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005;

Viste le istruzioni amministrative e contabili per l'applicazione del predetto regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro del 22 dicembre 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1006;

Viste le istruzioni amministrative e contabili del predetto regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale del Ministero della difesa, approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro del 26 maggio 1978;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 22 luglio 1981, con il quale sono state costituite la direzione di amministrazione dell'Esercito in Sardegna e le direzioni di amministrazione della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed è stata fissata al 1° gennaio 1982 la data di inizio del loro funzionamento;

Ritenuta l'opportunità di fissare la stessa data per il funzionamento della direzione di amministrazione interforze prevista dall'art. 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30;

Tenuto conto che per effetto del secondo comma dell'art. 6 della citata legge 20 febbraio 1981, n. 30, devono intendersi abrogati l'ultimo comma dell'art. 389 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e, nelle parti relative alla dipendenza e alle funzioni attribuite al capo ufficio del segretario generale della Difesa, il paragrafo 29 del libro VIII delle istruzioni amministrative e contabili al predetto regolamento (n. I, primo comma, e n. III, ultimo comma);

Tenuto conto che, in relazione all'istituzione della direzione di amministrazione interforze e ai compiti ad essa devoluti, resta privo di attribuzioni l'ufficio centrale dei servizi contabili funzionante nell'ambito della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa che, pertanto, deve essere soppresso;

Ritenuta la necessità di costituire un nucleo stralcio del citato ufficio centrale dei servizi contabili, che continuerà ad operare non oltre il 30 novembre 1982 per la eliminazione dei rendiconti riguardanti la gestione 1981, resi dagli uffici amministrativi dipendenti;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione
della direzione di amministrazione interforze

E' costituita la direzione di amministrazione interforze con sede in Roma avente il seguente ordinamento:

1ª sezione - giuridico-amministrativa;

2ª sezione - contratti e servizi a economia;

3ª sezione - programmazione e bilancio;

4ª sezione - revisione rendiconti del denaro e del materiale.

La direzione di amministrazione interforze è posta alle dipendenze del reparto per il coordinamento amministrativo, di cui all'art. 6 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.

Art. 2.

Funzionamento della direzione di amministrazione interforze

Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 4 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, il funzionamento della direzione di amministrazione di cui al presente decreto avrà inizio dal 1° gennaio 1982.

Art. 3.

Enti dipendenti dalla direzione di amministrazione interforze

La direzione di amministrazione interforze ha competenza sui seguenti enti a carattere interforze:

ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa con sede in Roma;

raggruppamento autonomo del Ministero della difesa, con sede in Roma;

ufficio amministrazione di personali militari vari, con sede in Roma;

commissariato generale onoranze caduti in guerra, con sede in Roma;

centro applicazioni militari energia nucleare, con sede in S. Piero a Grado (Pisa);

scuola telecomunicazioni delle Forze armate, con sede in Chiavari;

stabilimento grafico militare, con sede in Gaeta.

Art. 4.

Soppressione dell'ufficio centrale dei servizi contabili

Dal 1° gennaio 1982 è soppresso l'ufficio centrale dei servizi contabili funzionante nell'ambito della ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.

Apposito nucleo stralcio di detto ufficio continuerà ad operare non oltre il 30 novembre 1982 per la eliminazione dei rendiconti riguardanti la gestione 1981, resi dagli uffici amministrativi dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

(7065)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 ottobre 1980 e 12 febbraio 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 7, 13, punti 8), 14) e 16), 24), primo comma, 42, lettere *c*), *f*) e aggiunta lettera *z*), 45, terzo comma, 46, secondo comma, 47, ultimo comma, 48, primo comma, 49, secondo, terzo e quarto comma, 53, lettera *e*) dello statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6. — La Cassa di risparmio amministra, con separata gestione, la scuola dell'infanzia «Pietro Manodori», già asilo infantile «Pietro Manodori» (fondato dal Monte di credito su pegno il 9 dicembre 1859 a beneficio dell'infanzia povera del comune di Reggio Emilia ed amministrato dal Monte stesso fino alla fusione con la Cassa di risparmio).

Art. 7. — Fino a quando lo richiederanno le necessità della scuola dell'infanzia «Pietro Manodori», la Cassa di risparmio, sostituendosi al Monte che ne aveva assunto l'onere col suo statuto, provvederà alla integrazione del bilancio della scuola stessa.

Se l'amministrazione della scuola verrà distaccata da quella della Cassa di risparmio, quest'ultima resterà liberata all'impegno di cui sopra.

Art. 13. — (*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 42 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari preposti ai servizi ed ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni, salvo delega al comitato per le locazioni con canone annuale non superiore a L. 6.000.000 e di durata non superiore a nove anni;

(*Omissis*).

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti già estinti, salvo la facoltà di delega ad altri organi aziendali per quelli afferenti le restrizioni ipotecarie quando l'importo del credito residuo non ecceda 1 100.000.000, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

Art. 24. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale più anziano di carica o, se di nomina contemporanea, dal più anziano di età salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro vice direttore generale. In caso di assenza o impedimento di coloro che precedono, le ripetute funzioni vengono assunte, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

(*Omissis*).

Art. 42. — (*Omissis*).

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni, o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 45. — Comma terzo.

(*Omissis*).

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi ma possono essere rinnovate.

Art. 46. — Comma secondo.

(*Omissis*).

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 47. — Ultimo comma.

(*Omissis*).

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; i beni in questione dovranno essere inoltre idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 48. — Comma primo. Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali in un periodo massimo di anni venticinque. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 49. — Commi secondo, terzo e quarto.

(*Omissis*).

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 42 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venticinque.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 42 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venticinque.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 42 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 53. — (*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 43 e 44 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate contro-garanzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

(7085)

DECRETO 5 dicembre 1981.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852 recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *e*) e secondo comma sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 3 dicembre 1981, n. 1000 che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1982;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 1000 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, concernenti il calendario di borsa per l'anno 1982, sono rese esecutive a decorrere dal primo gennaio 1982: per l'anno 1982 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

giovedì 14 gennaio, lunedì 15 febbraio, martedì 16 marzo, mercoledì 14 aprile, venerdì 14 maggio, martedì 15 giugno, giovedì 15 luglio, martedì 17 agosto, mercoledì 15 settembre, giovedì 14 ottobre, martedì 16 novembre, mercoledì 15 dicembre.

Riporti:

venerdì 15 gennaio, martedì 16 febbraio, mercoledì 17 marzo, giovedì 15 aprile, lunedì 17 maggio, mercoledì 16 giugno, venerdì 16 luglio, mercoledì 18 agosto, giovedì 16 settembre, venerdì 15 ottobre, mercoledì 17 novembre, giovedì 16 dicembre.

Compensi:

lunedì 18 gennaio, mercoledì 17 febbraio, giovedì 18 marzo, venerdì 16 aprile, martedì 18 maggio, giovedì 17 giugno, lunedì 19 luglio, giovedì 19 agosto, venerdì 17 settembre, lunedì 18 ottobre, giovedì 18 novembre, venerdì 17 dicembre.

Spunta:

martedì 19 gennaio, giovedì 18 febbraio, lunedì 22 marzo, martedì 20 aprile, mercoledì 19 maggio, lunedì 21 giugno, martedì 20 luglio, venerdì 20 agosto, martedì 21 settembre, martedì 19 ottobre, venerdì 19 novembre, lunedì 20 dicembre.

Fogli:

giovedì 21 gennaio, lunedì 22 febbraio, mercoledì 24 marzo, giovedì 22 aprile, venerdì 21 maggio, mercoledì 23 giugno, giovedì 22 luglio, martedì 24 agosto, giovedì 23 settembre, giovedì 21 ottobre, martedì 23 novembre, mercoledì 22 dicembre.

Errori:

lunedì 25 gennaio, mercoledì 24 febbraio, venerdì 26 marzo, lunedì 26 aprile, martedì 25 maggio, venerdì 25 giugno, lunedì 26 luglio, giovedì 26 agosto, lunedì 27 settembre, lunedì 25 ottobre, giovedì 25 novembre, lunedì 27 dicembre.

Titoli:

mercoledì 27 gennaio, venerdì 26 febbraio, martedì 30 marzo, mercoledì 28 aprile, giovedì 27 maggio, martedì 29 giugno, mercoledì 28 luglio, lunedì 30 agosto, mercoledì 29 settembre, mercoledì 27 ottobre, lunedì 29 novembre, mercoledì 29 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 28 gennaio, martedì 2 marzo, giovedì 1° aprile, venerdì 30 aprile, lunedì 31 maggio, giovedì 1° luglio, venerdì 30 luglio, mercoledì 1° settembre, venerdì 1° ottobre, venerdì 29 ottobre, mercoledì 1° dicembre, giovedì 30 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività riconosciute:

gennaio 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
febbraio 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
marzo 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
aprile 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25;
maggio 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
giugno 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
luglio 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;
agosto 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
settembre 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
ottobre 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
novembre 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
dicembre 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti e cioè dalle 10,00 alle ore 13,45 o fino al termine della chiamata dei titoli per la chiusura ove questa non sia conclusa entro le ore 13,45.

Nei giorni di sospensione per qualsiasi motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, anticipando la chiamata del listino di chiusura alle ore 11,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(7078)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 gennaio 1981, n. **734**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 734. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in titoli obbligazionari depositati presso il Credito artigiano di Milano, del valore nominale di L. 13.500.000 di cui L. 4.000.000 da devolversi alla delegazione di Bresso, disposto dalla sig.na Irene Giavazzi in favore del comitato provinciale C.R.I. di Milano e della delegazione C.R.I. di Bresso (Milano) con testamento olografo pubblicato in data 15 settembre 1976, n. 28005/2903 di repertorio, a rogito dott.ssa Adele Ricevuti, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1981
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 45

DECRETO 1° luglio 1981, n. **735**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, in Roma.

N. 735. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale ufficiale in congedo d'Italia, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1981
Registro n. 39 *Difesa, foglio n.* 201

DECRETO 22 settembre 1981, n. **736**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 736. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, per l'immissione in ruolo di un dipendente avente diritto all'applicazione delle norme di cui all'art. 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1981
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 19

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3336/81 della commissione, del 24 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3337/81 della commissione, del 24 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3338/81 della commissione, del 20 novembre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 3339/81 della commissione, del 20 novembre 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia di camicette (categoria 7), originarie dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 3340/81 della commissione, del 20 novembre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di fazzoletti originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 3341/81 della commissione, del 24 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2844/81 per quanto concerne le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie dei paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3342/81 della commissione, del 24 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 recante sospensione dei dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli provenienti dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3343/81 della commissione, del 24 novembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3344/81 della commissione, del 24 novembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3345/81 della commissione, del 24 novembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3346/81 della commissione, del 24 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3347/81 della commissione, del 24 novembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 338 *del* 25 *novembre* 1981.

(327/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

(Testo del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, coordinato con la legge di conversione)

Nel testo del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 540, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 1981, n. 676, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 4 dicembre 1981, all'articolo 1, primo comma, dove è scritto: « *, è prorogato al* 30 ottobre 1982. », leggasi: « *, è prorogato al* 30 settembre 1982. ».

(7109)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale del 23 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts Toiletries, con sede e uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts Toiletries, con sede e uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7110)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

(7081)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Aquila a r.l., in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 20 febbraio 1958, rep. n. 21214, reg. soc. n. 2412;

2) società cooperativa edilizia I.T.A.B. a r.l., in Taranto, costituita per rogito Mobilio in data 9 febbraio 1974, rep. n. 58708, reg. soc. n. 4111;

3) società cooperativa edilizia Archinto a r.l., in Castellaneta (Taranto), costituita per rogito Naddeo in data 23 gennaio 1972, rep. n. 43923, reg. soc. n. 3448;

4) società cooperativa edilizia Mater Domini a r.l., in Laterza (Taranto), costituita per rogito Leogrande in data 11 dicembre 1973, rep. n. 58608, reg. soc. n. 3934;

5) società cooperativa edilizia Aeroresidence a r.l., in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Alcaro in data 11 luglio 1974, rep. n. 6131, reg. soc. n. 4106;

6) società cooperativa edilizia S. Giovanni Bosco a r.l., in Mottola (Taranto), costituita per rogito Vitale in data 23 maggio 1975, rep. n. 193172, reg. soc. n. 4258;

7) società cooperativa edilizia Cavour a r.l., in Foggia costituita per rogito Trombetta in data 19 dicembre 1973, rep. n. 26393, reg. soc. n. 3007;

8) società cooperativa edilizia S. Severo a r.l., in Lucera (Foggia), costituita per rogito Di Bitonto in data 21 dicembre 1973, rep. n. 12506, reg. soc. n. 510;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Allevatori del Gargano a r.l., in Monte S. Angelo (Foggia), costituita per rogito Romagnoli in data 14 maggio 1977, rep. n. 1833, reg. soc. n. 3736;

10) società cooperativa trasporto Garganica a r.l., in Manfredonia (Foggia), costituita per rogito Nobile in data 15 giugno 1970, rep. n. 242670;

11) società cooperativa edilizia C.AR.E.A. - Consorzio Artigiani Edili ed Affini a r.l., in Ferdinando di Puglia (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 6 ottobre 1975, rep. n. 122244, reg. soc. n. 3445;

12) società cooperativa edilizia Alba a r.l., in S. Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito Trombetta in data 1° luglio 1964, rep. n. 4832, reg. soc. n. 2104;

13) società cooperativa edilizia prod. lav. Edilcoop a r.l, in S. Marco Lamis (Foggia), costituita per rogito Tardio in data 8 luglio 1973, rep. n. 5883, reg. soc. n. 2919.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Ampio Respiro a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 6 settembre 1976, rep. n. 108733, reg. soc. n. 4236;

2) società cooperativa edilizia Alessandria a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 6 agosto 1974, rep. n. 149740, reg. soc. n. 3749;

3) società cooperativa edilizia Il Sole '75 a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 13 dicembre 1975, rep. n. 154184, reg. soc. n. 4078;

4) società cooperativa edilizia 25 febbraio a r.l., in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 3 marzo 1971, rep. n. 10013, reg. soc. n. 2979;

5) società cooperativa edilizia 2000 a r.l., in Lecce, costituita per rogito Buonerba in data 10 marzo 1976, rep. n. 70100, reg. soc. n. 4123;

6) società cooperativa consumo L'Universale a r.l., in Lecce, costituita per rogito Coppola in data 26 aprile 1969, rep. n. 19093, reg. soc. n. 2846;

7) società cooperativa edilizia Modulo A a r.l., in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Pallara in data 28 dicembre 1976, rep. n. 1846, reg. soc. n. 4370;

8) società cooperativa agricola Unione Produttori Tabacchi a r.l., in Carpignano Salentina (Lecce), costituita per rogito Buonerba in data 11 maggio 1972, rep. n. 56060, reg. soc. n. 3083;

9) società cooperativa edilizia Fiamme d'Argento a r.l., in Casarano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 22 febbraio 1974, rep. n. 65089, reg. soc. n. 3501;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Casaranese a r.l., in Casarano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 28 dicembre 1977, rep. n. 72149, reg. soc. n. 4637;

11) società cooperativa consumo Leuchese a r.l., in Castrignano del Capo (Lecce), costituita per rogito Zuppelli in data 5 settembre 1976, rep. n. 23253, reg. soc. n. 4337;

12) società cooperativa edilizia Villaggio Bellavista a r.l., in Collepasso (Lecce), costituita per rogito Placì in data 12 luglio 1973, rep. n. 50477, reg. soc. n. 3452;

13) società cooperativa agricola tra coltivatori Madonna della Grottella a r.l., in Copertino (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 28 agosto 1974, rep. n. 149898, reg. soc. n. 3700;

14) società cooperativa edilizia Falco a r.l., in Galatina (Lecce), costituita per rogito Rescio in data 17 giugno 1978, rep. n. 10155, reg. soc. n. 4785;

15) società cooperativa agricola ACLI di Vignacastrisi a r.l., in Ortelle (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 4 febbraio 1964, rep. n. 52287, reg. soc. n. 2542;

16) società cooperativa agricola Poggiardese a r.l., in Poggiardo (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 13 novembre 1973, rep. n. 147211, reg. soc. n. 3448;

17) società cooperativa agricola Sant'Antonio a r.l., in Ruffano (Lecce), costituita per rogito Resta in data 27 marzo 1975, rep. n. 60860, reg. soc. n. 3879;

18) società cooperativa edilizia ACLI - S.P.E.S. a r.l., in Ruffano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 3 novembre 1972, rep. n. 141112, reg. soc. n. 3250;

19) società cooperativa edilizia Città di Squinzano a r.l., in Squinzano (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 11 marzo 1977, reg. soc. n. 59863, reg. soc. n. 4391;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Il Campanile, in Sternatìa (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 18 dicembre 1970, rep. n. 29872, reg. soc. n. 2959;

21) società cooperativa edilizia Alfa 1 a r.l., in Surbo (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 11 gennaio 1975, rep. n. 56025, reg. soc. n. 3810;

22) società cooperativa agricola zootecnica tabacchicola S. Stefano a r.l., in Taurisano (Lecce), costituita per rogito Barone in data 2 giugno 1976, rep. n. 712, reg. soc. n. 4161;

23) società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Tuglie (Lecce), costituita per rogito Guglielmi in data 19 agosto 1967, rep. n. 1053, reg. soc. n. 2689.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Edilpost a r.l., in Bari, costituita per rogito Labellarte in data 14 novembre 1963, rep. n. 5067, reg. soc. n. 2/64;

2) società cooperativa edilizia La Veloce a r.l., in Bari, costituita per rogito Serrone in data 27 giugno 1967, rep. n. 14124, reg. soc. n. 5742;

3) società cooperativa edilizia Fides et Spes a r.l., in Bari, costituita per rogito Susca in data 21 maggio 1965, rep. n. 23785, reg. soc. n. 5468;

4) società cooperativa edilizia Coprodil a r.l., in Bari, costituita per rogito Labriola in data 30 novembre 1966, rep. n. 82184, reg. soc. n. 5677;

5) società cooperativa edilizia Quintino Sella a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 13 marzo 1964, rep. n. 69700, reg. soc. n. 5288;

6) società cooperativa edilizia Operosa a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 3 maggio 1969, rep. n. 53743, reg. soc. n. 6139;

7) società cooperativa edilizia Alma Domus a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 3 maggio 1969, rep. n. 53745, reg. soc. n. 6143;

8) società cooperativa edilizia Edmondo Caccuri a r.l., in Bari, costituita per rogito Polito in data 31 gennaio 1969, rep. n. 14377, reg. soc. n. 6079;

9) società cooperativa edilizia In Charitate Audentes fac Carrassi a r.l., in Bari, costituita per rogito Fiandaca in data 14 dicembre 1962, rep. n. 30775, reg. soc. n. 4906;

10) società cooperativa edilizia Agricola Imobilia a r.l., in Bari, costituita per rogito Fedele Romano in data 22 dicembre 1965, rep. n. 56020, reg. soc. n. 5531;

11) società cooperativa edilizia Parco d'Incuria a r.l., in Bari, costituita per rogito Serrone in data 30 settembre 1967, rep. n. 14545, reg. soc. n. 5783;

12) società cooperativa edilizia Levante di Mario Cavalli a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 12 giugno 1964, rep. n. 71610, reg. soc. n. 5322;

13) società cooperativa edilizia S. Gaetano Thiene a r.l., in Bari, costituita per rogito Schifini in data 24 gennaio 1966, rep. n. 47853, reg. soc. n. 5611;

14) società cooperativa agricola Vaccari e Lattai a r.l., in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 15 marzo 1962, rep. n. 33635, reg. soc. n. 4839;

15) società cooperativa edilizia Nova Domus a r.l., in Bari, costituita per rogito Troiano in data 30 novembre 1968, rep. n. 33344, reg. soc. n. 6033;

16) società cooperativa consumo Residente a r.l., in Bari, costituita per rogito Cerasi in data 3 maggio 1976, rep. n. 237, reg. soc. n. 8749;

17) società cooperativa edilizia Donna Rosa Fanfani a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Cardelli in data 22 febbraio 1974, rep. n. 5059, reg. soc. n. 2837;

18) società cooperativa di prod. e lav. San Rocco a r.l., in Locorotondo (Bari), costituita per rogito Folinea in data 10 dicembre 1976, rep. n. 15072, reg. soc. n. 9132;

19) società cooperativa agricola Cantina Sociale Basile Caramia a r.l., in Locorotondo (Bari), costituita per rogito Conti in data 25 aprile 1963, rep. n. 11488, reg. soc. n. 5001;

20) società cooperativa edilizia Japigia a r.l., in Monopoli (Bari), costituita per rogito Salerno in data 4 agosto 1965, rep. n. 26330, reg. soc. n. 5495;

21) società cooperativa edilizia Francesco Netti a r.l., in Santeramo (Bari), costituita per rogito Padolecchia in data 9 agosto 1965, rep. n. 31222, reg. soc. n. 5496.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Apollo XVII a r.l., in Matera, costituita per rogito Madio in data 24 gennaio 1973, rep. n. 52553, reg. soc. n. 19/73;

2) società cooperativa mista, U.D.C.A.M. - Unione dettaglianti commissionaria agli acquisti di Matera a r.l., in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 14 aprile 1974, rep. n. 91296, reg. soc. n. 41/74;

3) società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Vitelli in data 23 novembre 1968, rep. n. 39811, reg. soc. n. 5/69;

4) società cooperativa di produzione e lavoro La Vigile a r.l., in Policoro (Matera), costituita per rogito Lacanna in data 17 settembre 1974, rep. n. 3338, reg. soc. n. 59/74;

5) società cooperativa edilizia Arioso a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 11 giugno 1970, rep. n. 21648, reg. soc. n. 919;

6) società cooperativa edilizia Botticelli a r.l., in Potenza, costituita per rogito Millozza in data 9 novembre 1971, rep. n. 6470, reg. soc. n. 955;

7) società cooperativa agricola Lavorazione collettiva di prodotti zootecnici ed agricoli in Lucania a r.l., in Potenza, costituita per rogito Sivilia in data 23 settembre 1953, rep. n. 18496, reg. soc. n. 393;

8) società cooperativa edilizia Orizzonte a r.l., in Potenza costituita per rogito Giuliani in data 18 marzo 1972, rep. n. 28784, reg. soc. n. 994;

9) società cooperativa edilizia Residence 71 a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 26 novembre 1971, rep. n. 27823, reg. soc. n. 962;

10) società cooperativa edilizia Eden a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 7 maggio 1974, rep. n. 99577, reg. soc. n. 1149;

11) società cooperativa edilizia Linda a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 6 marzo 1972, rep. n. 28698, reg. soc. n. 980;

12) società cooperativa edilizia Sole Mio a r.l., in Potenza, costituita per rogito Nicola Maggio in data 24 marzo 1970, rep. n. 53478, reg. soc. n. 907;

13) società cooperativa Consorzio provinciale allevatori - CO.PR.AL. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 16 luglio 1968, rep. n. 15612, reg. soc. n. 844;

14) società cooperativa edilizia Una Realtà a r.l., in Potenza, costituita per rogito Madeo in data 18 aprile 1972, rep. n. 15418, reg. soc. n. 992;

15) società cooperativa edilizia Edilcasa a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 4 settembre 1974, rep. n. 36720, reg. soc. n. 1161;

16) società cooperativa edilizia Rosalba a r.l., in Potenza, costituita per rogito Perri Pedio in data 29 novembre 1975, rep. n. 14749, reg. soc. n. 1254;

17) società cooperativa edilizia Gallitello 15 a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 6 marzo 1976, rep. n. 40820, reg. soc. n. 1270;

18) società cooperativa edilizia S. Oronzo industriale a r.l., in Potenza, costituita per rogito Maggio in data 29 aprile 1970, rep. n. 54345, reg. soc. n. 915;

19) società cooperativa edilizia La Maddalena a r.l., in Acerenza (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 27 agosto 1972, rep. n. 90422, reg. soc. n. 1030;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Giuliana a r.l., in Avigliana (Potenza), costituita per rogito Claps in data 13 ottobre 1961, rep. n. 5096, reg. soc. n. 565;

21) società cooperativa edilizia Apollo 11 a r.l., in Melfi (Potenza), costituita per rogito Catarinella in data 25 gennaio 1970, rep. n. 21411/11228, reg. soc. n. 441;

22) società cooperativa agricola Macchia Orsini a r.l., in Tolve (Potenza), costituita per rogito in data 25 maggio 1970, rep. n. 14000, reg. soc. n. 920;

23) società cooperativa agricola Braida a r.l., in Vietri di Potenza (Potenza), costituita per rogito Polosa in data 18 dicembre 1971, rep. n. 83692, reg. soc. n. 970;

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Domus Rifa a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito De Luca in data 30 settembre 1971, rep. n. 5005, reg. soc. n. 31/71;

2) società cooperativa edilizia Cristina a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 31 gennaio 1972, rep. n. 433, reg. soc. n. 4/72;

3) società cooperativa edilizia Il Gabbiano a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 11 gennaio 1978, rep. n. 9271, reg. soc. n. 22/78;

4) società cooperativa edilizia Prosperità a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Francesco Battista in data 23 giugno 1960, rep. n. 11121, reg. soc. n. 12;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Raggio Europa Reggio S. Giorgio a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 17 gennaio 1978, rep. n. 3, reg. soc. n. 16/78;

6) società cooperativa edilizia Iris a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 10 luglio 1973, rep. n. 50743, reg. soc. n. 50/73;

7) società cooperativa edilizia Acli Eur a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Castellani in data 12 marzo 1975, rep. n. 1835, reg. soc. n. 29/75;

8) società cooperativa edilizia Loreto Itria a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Stracquadaneo in data 5 dicembre 1958, rep. n. 1392, reg. soc. n. 6;

9) società cooperativa edilizia Vallebruna a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 25 ottobre 1974, rep. n. 52450, reg. soc. n. 72/74;

10) società cooperativa edilizia Empoli a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 28 giugno 1967, rep. n. 14202, reg. soc. n. 33;

11) società cooperativa di produzione e lavoro Cattolica Democratica di Cultura a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 31 maggio 1977, rep. n. 4841, reg. soc. n. 72/77;

12) società cooperativa edilizia Pigna a r.l., in Cittanova (Reggio Calabria), costituita per rogito Lustri in data 23 febbraio 1970, rep. n. 20579, reg. soc. n. 242;

13) società cooperativa pesca Laganà Francesco a r.l., in Bovalino (Reggio Calabria), costituita per rogito Cafari in data 6 giugno 1949, rep. n. 6109, reg. soc. n. 209;

14) società cooperativa edilizia Rinnovamento a r.l., in Monasterace (Reggio Calabria), costituita per rogito Labbadia in data 2 dicembre 1977, rep. n. 16678, reg. soc. n. 16;

15) società cooperativa edilizia Selena a r.l., in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Santoro in data 4 giugno 1974, rep. n. 3340, reg. soc. n. 317;

16) società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 15 gennaio 1976, rep. n. 6638, reg. soc. n. 359;

17) società cooperativa edilizia Edilfanumer a r.l., in Altomonte (Cosenza), costituita per rogito Pantano in data 1° settembre 1971, rep. n. 19544, reg. soc. n. 369;

18) società cooperativa edilizia S Elena a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 18 marzo 1972, rep. n. 297107, reg. soc. n. 1854;

19) società cooperativa edilizia Rinascita e Progresso a r.l., in Acquappesa (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 3 aprile 1965, rep. n. 3828 (reg. soc. del Tribunale di Paola n. 221), (reg. soc. del Tribunale di Cosenza n. 1560).

(6959)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 7 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1195,800	1195,800	1195,50	1195,800	1195,75	1195,75	1195,700	1195,800	1195,800	1195,80
Dollaro canadese	1013,750	1013,750	1013 —	1013,750	1014,23	1013,70	1013,960	1013,750	1013,750	1013,75
Marco germanico	536,680	536,680	537,20	536,680	536,78	536,65	536,700	536,680	536,680	536,65
Fiorino olandese	491,160	491,160	491,42	491,160	491,06	491,15	491,180	491,160	491,160	491,10
Franco belga	31,513	31,513	31,59	31,513	31,533	31,50	31,516	31,513	31,513	31,50
Franco francese	212,480	212,480	212,50	212,480	212,72	212,45	212,600	212,480	212,480	212,50
Lira sterlina	2326,200	2326,200	2328 —	2326,200	2329,32	2326,15	2326,400	2326,200	2326,200	2326,20
Lira irlandese	1902,500	1902,500	1905 —	1902,500	1904,23	—	1902,500	1902,500	1902,500	—
Corona danese	166,160	166,160	166,10	166,160	165,98	166,15	166,080	166,160	166,160	166,10
Corona norvegese	209,750	209,750	209,40	209,750	209,52	209,70	209,600	209,750	209,750	209,75
Corona svedese	218,440	218,440	218,40	218,440	218,34	218,45	218,300	218,440	218,440	218,45
Franco svizzero	669,280	669,280	669,50	669,280	668,95	669,30	669,650	669,280	669,280	669,30
Scellino austriaco	76,433	76,433	76,50	76,433	76,46	76,40	76,506	76,433	76,433	76,45
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,62	18,500	18,61	18,50	18,500	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,513	12,513	12,50	12,513	12,507	12,50	12,517	12,513	12,513	12,50
Yen giapponese	5,532	5,532	5,53	5,532	5,231	5,53	5,530	5,532	5,532	5,53
E.C.U.	1314,390	1314,390	—	1314,390	—	—	1314,390	1314,390	1314,390	—

Media dei titoli del 7 dicembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,050
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	81,775
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	71,275
» 6 % » » 1972-87	70,150
» 9 % » » 1975-90	71,150
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	76,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,325
» » » » 1- 3-1980/82	99,150
» » » » 1- 5-1979/82	99 —
» » » » 1- 5-1980/82	99,100
» » » » 1- 6-1980/82	99,925
» » » » 1- 7-1979/82	98,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,575
» » » » 1- 8-1980/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	98,600
» » » » 1-10-1980/82	98,825
» » » » 1-12-1980/82	98,900
» » » » 1- 1-1980/83	98,475
» » » » 1-10-1980/83	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,150
» » » » 1- 4-1981/84	99,125
» » » » 1- 6-1981/84	98,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,675
» » » 12 % 1- 4-1982	97,175
» » » 15 % 1- 1-1983	95,250
» » » 12 % 1-10-1983	86,700
» » » 12 % 1- 1-1984	94,550
» » » 12 % 1- 4-1984	84,575
» » » 12 % 1-10-1984	83,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1195,750
Dollaro canadese	1013,855
Marco germanico	536,690
Fiorino olandese	491,170
Franco belga	31,514
Franco francese	212,540
Lira sterlina	2326,300
Lira irlandese	1902,500
Corona danese	166,120
Corona norvegese	209,675
Corona svedese	218,370
Franco svizzero	669,465
Scellino austriaco	76,469
Escudo portoghese	18,500
Peseta spagnola	12,515
Yen giapponese	5,531
E.C.U.	1314,390

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 9 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1204,550	1204,550	1204,60	1204,550	1204,50	1204,50	1204,450	1204,550	1204,550	1204,55
Dollaro canadase	1017,700	1017,700	1018 —	1017,700	1017,85	1017,65	1017,600	1017,700	1017,700	1017,70
Marco germanico	536,520	536,520	536,90	536,520	536,65	536,50	536,350	536,520	536,520	536,50
Fiorino olandese	491,230	491,230	490,50	491,230	490,33	491,20	491,300	491,230	491,230	491,20
Franco belga	31,549	31,549	31,48	31,549	31,51	31,55	31,537	31,549	31,549	31,55
Franco francese	212,350	212,350	212,50	212,350	212,34	212,30	212,330	212,350	212,350	212,35
Lira sterlina	2319,250	2319,250	2315 —	2319,250	2317 —	2319,20	2320,100	2319,250	2319,250	2319,25
Lira irlandese	1906 —	1906 —	1905 —	1906 —	1903,70	—	1906 —	1906 —	1906 —	—
Corona danese	165,900	165,900	165,90	165,900	165,75	165,85	165,950	165,900	165,900	165,90
Corona norvegese	209,670	209,670	209,40	209,670	209,77	209,85	209,690	209,670	209,670	209,65
Corona svedese	218,490	218,490	218,40	218,490	218,25	218,50	218,700	218,490	218,490	218,50
Franco svizzero	660,390	660,390	659,50	660,390	660,45	660,40	660,400	660,390	660,390	660,40
Scellino austriaco	76,520	76,520	76,45	76,520	76,50	76,50	76,575	76,520	76,520	76,50
Escudo portoghese	18,400	18,400	18,62	18,400	18,67	18,40	18,500	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,533	12,533	12,52	12,533	12,41	12,52	12,530	12,533	12,533	12,50
Yen giapponese	5,519	5,519	5,53	5,519	5,52	5,51	5,523	5,519	5,519	5,50
E.C.U.	1313,490	1313,490	—	1313,490	—	—	1313,490	1313,490	1313,490	—

Media dei titoli del 9 dicembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	40,575
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,050
» 5,50% » » 1968-83	85,650
» 5,50% » » 1969-84	81,775
» 6% » » 1970-85	76,675
» 6% » » 1971-86	71,275
» 6% » » 1972-87	70,150
» 9% » » 1975-90	71,150
» 9% » » 1976-91	72,175
» 10% » » 1977-92	76,975
» 12% (Beni Esteri 1980)	66,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	89,200
» » » » 1- 1-1980/82	99,125
» » » » 1- 3-1980/82	99,125
» » » » 1- 5-1979/82	99 —
» » » » 1- 5-1980/82	99,075
» » » » 1- 6-1980/82	98,925
» » » » 1- 7-1979/82	98,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,600
» » » » 1- 8-1980/82	98,525
» » » » 1-10-1979/82	98,575
» » » » 1-10-1980/82	98,725
» » » » 1-12-1980/82	98,800
» » » » 1- 1-1980/83	98,625
» » » » 1-10-1980/83	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,100
» » » » 1- 4-1981/84	99,050
» » » » 1- 6-1981/84	98,600
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	95,200
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,025
» » » 12% 1- 4-1982	97,175
» » » 15% 1- 1-1983	95,375
» » » 12% 1-10-1983	86,800
» » » 12% 1- 1-1984	84,575
» » » 12% 1- 4-1984	84,575
» » » 12% 1-10-1984	83,175
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	12 4,500
Dollaro canadese	1017,650
Marco germanico	536,435
Fiorino olandese	491,265
Franco belga	31,543
Franco francese	212,340
Lira sterlina	2319,675
Lira irlandese	1906 —
Corona danese	165,925
Corona norvegese	209,680
Corona svedese	218,595
Franco svizzero	660,395
Scellino austriaco	76,547
Escudo portoghese	18,450
Peseta spagnola	12,531
Yen giapponese	5,521
E.C.U.	1313,490

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 16 novembre 1981, n. 433. Norme integrative della ordinanza 16 giugno 1981, n. 323: ammissione della variazione parziale o totale dei programmi costruttivi e di acquisto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 nonchè provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge;

Visto il successivo articolo che attribuisce al commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti;

Vista l'ordinanza commissariale 16 giugno 1981, n. 323, con cui veniva approvato il programma di massima previsto dall'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2;

Ritenuto che si rende necessario apportare talune modifiche all'ordinanza sopracitata e che occorre dettare nuove norme procedurali integrative, la cui esigenza è emersa nel corso delle riunioni tenute con i sindaci dei comuni interessati ed a seguito delle istruttorie finora espletate;

Ravvisata l'urgenza di provvedere alla più rapida realizzazione degli scopi voluti dal decreto-legge n. 75/81 che, consente la sistemazione di senzatetto terremotati;

Sentito l'ufficio di consulenza tecnica istituito presso questo Commissariato;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Decreta:

Art. 1.

Entro i limiti dei fondi assegnati ai singoli comuni dall'ordinanza 16 giugno 1981, n. 323, è ammessa la variazione parziale o totale, per cause motivate, dei programmi costruttivi e dei programmi di acquisto, potendo entrambi essere modificati con incremento o decremento di uno o dell'altro programma.

Nel caso che tale modifica intervenga dopo la presentazione del programma costruttivo alla Cassa depositi e prestiti si rende necessaria la presentazione del relativo programma di variante all'ufficio di consulenza tecnica del Commissariato straordinario del Governo, il quale provvederà alla istruttoria necessaria ed al conseguente inoltro alla Cassa depositi e prestiti per ottenere l'adesione di massima.

Art. 2.

Le aree già occupate in via d'urgenza sono pienamente utilizzabili ai fini del programma costruttivo.

L'entità dell'indennità di esproprio è da calcolarsi secondo quanto stabilito dalla legge 29 luglio 1980, n. 385; come previsto dall'art. 1-*quater* della legge n. 219, in caso di accordo bonario ai proprietari, proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, coloni o compartecipanti può essere corrisposta una maggiorazione del 70% dell'indennità, in questo caso non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1, 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

Art. 3.

L'uso dei fondi attribuiti ai comuni in base all'art. 45 della legge n. 865/1971 è ammesso solo nel caso di acquisizione e urbanizzazione primarie di aree edificabili comprese nei piani di zona.

Anche nel caso che i fondi già assegnati siano stati parzialmente utilizzati, i residui devono essere impiegati nell'ambito del piano di zona previsto pertanto, per inserirli nel programma costruttivo occorre che il piano di zona sia inserito nel programma stesso. Nel caso che i fondi già assegnati siano non ancora utilizzati, nemmeno in parte, si deve per utilizzarli darne preventiva comunicazione alla regione che li ha distribuiti e, per conoscenza, alla Cassa depositi e prestiti, indicando la nuova localizzazione nell'ambito del programma costruttivo.

Negli altri casi possono essere usati per l'acquisizione e urbanizzazione i fondi assegnati ai comuni dalla ordinanza 16 giugno 1981, n. 323.

Art. 4.

Al fine di reperire le imprese di costruzione o loro consorzi, il comune provvede a far pubblicare un avviso nel quale, premesse le informazioni sul programma da attuare, invita le società, le imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi o raggruppamenti in associazione anche temporanea, che siano interessate a presentare domanda di ammissione.

L'avviso di cui al comma precedente è pubblicato su tre quotidiani, dei quali due a diffusione nazionale ed il termine per la presentazione delle domande decorre dall'ultima pubblicazione.

La domanda dell'impresa non è vincolante per il comune concedente e deve inoltre contenere i seguenti documenti:

iscrizione all'albo nazionale costruttori per categorie e per un importo non inferiore a quello corrispondente al lavoro che il comune intende affidare in concessione. In caso di raggruppamento è sufficiente che una delle imprese partecipanti si trovi nelle condizioni predette. L'avvenuta associazione và esibita con atto autentico;

attestazione che dimostri almeno tre anni di attività ed il numero di addetti;

presentazione al comune di elenco dei lavori eseguiti.

Il comune deve fissare nell'avviso il giorno di scadenza per la presentazione delle domande e segnalare che le domande stesse dei soggetti interessati alla attuazione del programma vanno recapitate mediante raccomandata anche a mano.

Art. 5.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare le norme in vigore sull'occupazione ed in particolare ad effettuare i reclutamenti della mano d'opera necessaria, in modo che almeno il 20% (venti per cento) della forza impegnata per i predetti lavori sia assunta dalla graduatoria numerica della locale lista di collocamento.

Resta inteso che la mano d'opera reclutata dalla lista locale non potrà essere licenziata se non per la giusta causa prevista dalla legge.

L'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute sul contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e sugli accordi provinciali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori.

Art. 6.

Per l'esame delle domande di cui al precedente art. 4 della presente ordinanza, per il successivo affidamento dei lavori, il consiglio comunale nomina con propria delibera una commissione esaminatrice composta dal sindaco o suo delegato, dal capo dell'ufficio tecnico comunale, e da quei rappresentanti che il consiglio stesso reputerà necessari.

Art. 7.

Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti art. 4 e art. 6, nonchè da quanto stabilito dalla ordinanza n. 323 al paragrafo — attuazione degli interventi — comma secondo, pag. 9, il termine di un mese per l'affidamento dei lavori,

viene ampliato a giorni sessanta dalla data di ricevimento della comunicazione di adesione al mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

I comuni che alla data della presente ordinanza abbiano già ricevuto la predetta adesione da parte della Cassa depositi e prestiti, sono tenuti a predisporre ad integrazione gli atti richiesti ai precedenti articoli 4, 5 e 6, in tal caso il termine di giorni sessanta per l'affidamento dei lavori verrà computato dalla data di emanazione della presente ordinanza.

Sono annullate tutte le procedure per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di alloggi ai sensi della ordinanza n. 323, non conformi alla presente ordinanza.

Art. 8.

Il comune può suddividere il programma finanziato per la realizzazione di alloggi di cui all'ordinanza 16 giugno 1981, n. 323, in uno o più lotti di lavoro affidando la esecuzione degli interventi a società di costruzioni anche cooperative o loro consorzi o raggruppamenti in associazione anche temporanea secondo le modalità previste dai precedenti articoli 4, 5 e 6, tali affidamenti devono, inoltre essere regolati da apposita convenzione redatta sullo schema allegato alla ordinanza 16 giugno 1981, n. 323.

All'art. 4 di tale schema (tempi attuativi) è indicato un termine di diciotto mesi per la consegna dei lavori, che corrisponde al tempo massimo previsto dall'ordinanza 16 giugno 1981, n. 323, relativo quindi agli interventi di maggiore complessità realizzativa; sarà compito del comune valutare la possibilità di stipulare una concessione in cui i termini di consegna delle opere siano più brevi, in considerazione del tipo di intervento, della tecnologia costruttiva impiegata e dell'incentivo alla ultimazione dei lavori costituito per il concessionario dal premio di acceleramento.

All'art. 6 dello schema (premio di acceleramento) si precisa che per «completamento delle opere» si deve intendere il completamento in ogni loro parte, di tutti i lavori oggetto della concessione.

Art. 9.

Relativamente al programma per l'acquisto di alloggi previsto dalla citata ordinanza n. 323 si chiarisce che:

il prezzo base di acquisto di un immobile, la cui costruzione sia stata ultimata prima del 31 dicembre 1975, è fissata dall'art. 14 della legge n. 392/78 in L. 225.000/mq di superficie utile convenzionale; tale prezzo base deve essere corredato mediante i coefficienti riportati dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge citata e può essere ulteriormente incrementato di una percentuale massima del 20% in base alla legge n. 219 del 14 maggio 1981;

la superficie convenzionale viene calcolata in base all'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il prezzo di acquisto così calcolato è quello che può essere finanziato dal mutuo della Cassa depositi e prestiti previsto dalla legge n. 219/1981.

Resta al comune la facoltà di integrare con propri fondi di bilancio tale prezzo ammesso a mutuo, qualora lo ritenga necessario e opportuno.

Si richiama l'attenzione sull'uso appropriato dei coefficienti correttivi del costo base relativi a:

tipologia;

classe demografica dei comuni;

ubicazione;

livello del piano;

vetustà;

stato di conservazione e manutenzione (articoli 16 e 21 della legge n. 392/78).

Nel caso che i lavori di costruzione di nuovi alloggi che interessano il comune non siano ancora iniziati, non può avere luogo l'acquisto solo in base al progetto. Condizione fondamentale è che sia già realizzata almeno la struttura portante dell'edificio stesso.

Nel caso in cui il comune sia interessato all'acquisto di alloggi ultimati nel corso del 1980 o del 1981, oppure di alloggi in avanzato stato di costruzione, da ultimarsi negli ultimi mesi del 1981 o del 1982, il prezzo massimo che il comune potrà corrispondere, sulla base delle offerte pervenute, è costituito da:

valore locativo dell'alloggio o dell'immobile, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale, con le modalità previste dagli articoli 13 e 21 della legge n. 392/1978. In particolare, per costo base di produzione, in attesa del nuovo decreto presidenziale 1981 previsto dall'art. 22 della legge n. 392, si dovrà considerare quello fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980 che stabilisce il costo base degli alloggi ultimati nel 1979;

incremento del 20% sul valore locativo, così come previsto dall'ordinanza commissariale 16 giugno 1981, n. 323.

Per i programmi di acquisto redatti ed approvati prima dell'uscita del citato decreto del Presidente della Repubblica 1981 (di aggiornamento del del costo-base di produzione), il comune potrà accantonare una cifra pari al 15% del valore, così come calcolato nei punti precedenti, impegnandosi a corrispondere alla proprietà venditrice, dopo l'uscita del nuovo decreto del Presidente della Repubblica, l'incremento del valore locativo derivante dall'aumento del costo di produzione, in misura comunque eccedente il 15% accantonato.

Tale procedura dovrà essere esplicitamente citata nell'offerta, valevole centoventi giorni, che la proprietà farà pervenire al comune. Si precisa che il prezzo massimo così calcolato consente al comune di preventivare un tetto di spesa, e pertanto non sono accettabili le offerte che prevedono qualsiasi adeguamento o indicizzazione al programma di acquisto.

L'accettazione delle offerte di vendita di alloggi pervenute al comune è di assoluta discrezionalità dell'amministrazione comunale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6 della presente ordinanza; in particolare il margine del 20% di incremento sul valore locativo consentito dalla legge non modifica la definizione di valore locativo, ma rappresenta una disponibilità del comune che ha facoltà di utilizzarla in parte o del tutto in base a valutazioni tecniche sulla convenienza della offerta pervenuta.

Nel caso di acquisti di edifici che, o non sono completati, o presentano caratteristiche sostanzialmente difformi da quelle ammesse per gli alloggi da acquistare o presentano destinazioni di uso non abitative, ma suscettibili di trasformazioni, o pur avendo destinazione abitativa richiedono risanamento e restauro, le procedure possono essere le seguenti (per il completamento di alloggi nuovi si intenda tale procedura come alternativa a quanto descritto ai punti precedenti):

l'acquisto ha luogo acquisendo l'immobile nelle condizioni in cui si trova e corrispondendo quanto compensa il valore dell'esistente o dei lavori eseguiti in base ad una perizia ordinata dal comune da allegare al programma comunale di acquisto assieme ad una offerta del venditore non eccedente la perizia comunale;

gli ulteriori lavori di adeguamento o completamento possono seguire la procedura della licitazione privata, qualora il comune disponga e presenti assieme al programma costruttivo il relativo progetto edilizio esecutivo della trasformazione con osservanza delle normative regionali, delle disposizioni antisismiche, ecc.

L'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti avviene sulla base della presentazione dei seguenti documenti:

a) perizia ordinata dal comune riferita all'immobile nello stato in cui si trova al momento dell'acquisto e corredata di dichiarazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico erariale;

b) atto di acquisto.

Le fasi delle erogazioni restano regolate dalla norma riguardante l'attuazione di programmi esecutivi.

Napoli, addì 16 novembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(7057)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a premi ministeriali riservato a presidi e professori di ruolo, nonché a professori incaricati o supplenti, che abbiano almeno un anno di insegnamento dell'istruzione secondaria, per elaborati di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata con legge 5 marzo 1965, n. 165;

Considerato che il concorso a premi previsto dalla citata legge è stato indetto nel 1980 con decreto ministeriale 6 novembre del medesimo anno, per lavori di scienze morali, storiche e filologiche, e pertanto esso, nel 1981 deve essere bandito per elaborati di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a premi per i migliori lavori su argomenti delle seguenti materie:

a) matematica;

b) meccanica, astronomia geodesia e geofisica;

c) fisica;

d) chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico);

e) chimica (indirizzo organico-biologico);

f) geologia e mineralogia;

g) biologia vegetale;

h) biologia animale.

Per ogni materia sarà assegnato un premio di L. 250.000 (duecentocinquantamila), indivisibile, nei modi previsti dal successivo art. 7.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori di ruolo nonchè, i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei lavori e delle dichiarazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, devono pervenire esclusivamente a mezzo di plico postale raccomandato al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, via di Villa Sacchetti, 5 - 00197 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, provvisti della loro firma autografa, devono essere originari, inediti o stampati posteriormente al 31 dicembre 1976 e, se manoscritti, devono essere chiaramente leggibili.

Non è ammessa la presentazione di lavori e studi presentati a precedenti concorsi, indetti come il presente, ai sensi delle citate leggi o ad altri analoghi, pure banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti ed istituti.

Art. 5.

Il candidato, nell'istanza di ammissione al concorso, deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la data di nascita e l'istituto o scuola presso cui presta servizio e specificare la materia, di cui al precedente art. 1, prescelta per la partecipazione al concorso, nonché il lavoro o i lavori che presenta:

Inoltre, egli deve allegare all'istanza:

a) una dichiarazione, in carta semplice, a sua firma, dalla quale risulti che non ha presentato e si obbliga a non presentare prima della proclamazione dei vincitori, il lavoro o i lavori prodotti a qualsiasi concorso a premio, bandito o da bandire dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti od istituti (v. art. 4, secondo comma);

b) una dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dal capo dell'istituto o scuola di appartenenza, o dal competente provveditore agli studi, se trattasi di preside di ruolo o incaricato, concernente la posizione amministrativa e l'anzianità di servizio del candidato (qualifica, data in cui ha iniziato ad insegnare, se tuttora in attività di servizio, ecc.) (v. art. 2);

c) due copie del lavoro o di ciascuno dei lavori, con cui intende concorrere al premio (v. art. 4, primo comma).

Qualora il candidato intenda partecipare al concorso con opere scritte in collaborazione con altro autore, deve pure produrre i seguenti atti:

d) attestazione relativa alla qualifica del collaboratore, precisando se sia o meno professore di istituto o scuola di istruzione secondaria;

e) consenso dello stesso per la produzione dello scritto in collaborazione, a vantaggio del candidato;

f) dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere, e quindi giudicare, l'opera di ciascuno degli autori;

g) dichiarazione da cui risulti che l'opera di cui trattasi non è stata presentata e non sarà presentata dal collaboratore, prima della proclamazione dei vincitori, ad altro concorso.

Art. 6.

Qualora il candidato intenda concorrere a più premi, anche esibendo le medesime opere, deve presentare per ogni singolo premio apposita domanda compilata e documentata secondo le precedenti disposizioni.

Art. 7.

L'Accademia nazionale dei lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale, che ha luogo normalmente in giugno.

Art. 8.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore e tale iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.

A tutti i concorrenti sarà inviato un estratto a stampa della relazione dell'Accademia nazionale dei lincei.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero e negli atti dell'Accademia nazionale dei lincei.

Roma, addì 30 novembre 1981

Il Ministro: SCOTTI

(7073)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. 25.

Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale 1979-81 per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 3 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge la Regione adegua le proprie norme sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, in attuazione dell'accordo contrattuale nazionale per il triennio 1979-81.

Titolo I

ORDINAMENTO

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47 è sostituito dal seguente:

« Art. 1 - *Ruolo unico - Determinazione livelli funzionali.* — Il personale della Regione è assegnato ad un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali distinti per contenuti professionali e retribuzione:

I Livello
II Livello
III Livello
IV Livello
V Livello
VI Livello
VII Livello
VIII Livello

Titolo II

ACCESSO AGLI IMPIEGHI REGIONALI

Art. 3.

All'art. 13 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, dopo il terzo comma viene inserito il seguente:

« Una delle prove scritte dei concorsi per l'accesso al quinto livello e l'unica prova scritta per l'accesso ai livelli dal primo al quarto possono essere effettuate mediante esame obiettivo a risposta sintetica ».

Art. 4.

E' introdotto, dopo l'art. 13, della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, il seguente:

« Art. 13-*bis* - *Procedure speciali per il reclutamento del personale.* — Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare, in deroga alla procedura del pubblico concorso prevista dal primo comma del precedente art. 13 e d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento della formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione è determinato dalla giunta regionale in misura di norma pari al doppio dei posti messi a concorso.

La disponibilità come sopra determinata è ripartita fra i candidati esterni e fra i dipendenti di ruolo che hanno titolo a fruire della riserva, tenendo conto dell'aliquota dei posti che, fra quelli messi a concorso, è attribuita a ciascuna delle due categorie secondo le norme vigenti.

Durante il periodo di frequenza al corso di formazione, il personale regionale è considerato in servizio a tutti gli effetti ed ha diritto all'intero trattamento economico con esclusione dei compensi o indennità di qualsiasi genere, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

Agli allievi esterni dei corsi di formazione può essere corrisposta una borsa di studio a carico della Regione, il cui ammontare è determinato dalla giunta regionale, in relazione anche alla durata dei corsi medesimi ed in misura, comunque, non superiore al 70 per cento dello stipendio iniziale del livello funzionale per il quale è indetto il concorso.

I corsi di formazione non possono avere una durata comunque superiore a 9 mesi.

Le speciali procedure di reclutamento previste dal presente articolo sono regolamentate da specifici bandi di concorso approvati dalla giunta regionale e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

Il consiglio regionale approva con regolamento le norme per definire la procedura concorsuale prevista dal presente articolo in ordine alle peculiari professionalità, ai criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, alle modalità di espletamento del colloquio, all'accertamento della formazione conseguita al termine del corso e ad ogni altro elemento necessario ».

Titolo III

STATO GIURIDICO

Art. 5.

L'art. 23 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 23 - *Aggiornamento professionale.* — La Regione promuove e favorisce iniziative permanenti per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale, approva i piani periodici delle iniziative e ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto del monte ore d'obbligo e della funzionalità dei servizi, favoriscano la partecipazione del personale.

La giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale, determina inoltre le modalità per l'uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo straordinario retribuito di cui al primo comma, lettera *i*), dell'art. 28 della legge 1° giugno 1980, n. 47.

Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative decise o approvate dalla giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti; in tal caso i relativi oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.

Qualora le iniziative si svolgano fuori della sede di servizio competono, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, la indennità di missione ed il rimborso spese previsti dalla normativa medesima ».

Art. 6.

All'art. 25 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47 sono aggiunti i seguenti commi:

« In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è consentito che per un numero di impiegati regionali non superiore al 2 per cento dell'organico, sia autorizzata, con le modalità indicate ai commi precedenti, l'effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite individuale di 300 ore annue, fermi restando i limiti complessivi di spesa commisurata in 150 ore annue *pro-capite* e con divieto in ogni caso di autorizzare ed effettuare mensilmente lavoro straordinario per un numero di ore superiore a sessanta.

I dipendenti cui può applicarsi la normativa di cui al precedente comma sono quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento con gli organi istituzionali dell'ente.

Art. 7.

All'art. 27 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o grave malattia od infortunio grave, adeguatamente e tempestivamente documentati.

In tali ipotesi il dipendente ha la facoltà di fruire, in prosecuzione del periodo di infermità, di un numero di giorni di ferie fino al raggiungimento del termine prefissato per il rientro, ovvero di prolungare, previa autorizzazione, la fruizione del congedo per un numero di giorni pari al periodo di sospensione ».

Art. 8.

All'art. 30 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Subordinatamente alla preventiva presentazione di adeguata documentazione sanitaria le assenze per malattia comportanti la prescrizione di terapie idropiniche o termali sono ricomprese fra quelle previste dal presente articolo e restano assoggettate alla medesima disciplina ».

Art. 9.

All'art. 32 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai fini del riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte di un collegio medico costituito con provvedimento del presidente della giunta regionale e composto da un medico, scelto nell'ambito delle strutture ospedaliere pubbliche e universitarie della Regione, designato dalla giunta regionale, da un medico designato dal dipendente e presieduto da un medico, scelto nell'ambito delle strutture ospedaliere pubbliche e universitarie della Regione, designato d'intesa dal dipendente e dalla giunta regionale; in assenza di tale intesa la designazione è effettuata dall'ordine dei medici del capoluogo della Regione ».

Art. 10.

Il limite di 10 ore annue previsto dal primo comma dell'art. 37 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è modificato in 12 ore annue.

Art. 11.

Dopo l'art. 40 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è introdotto il seguente:

« Art. 40-*bis* - *Informazione*. — Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che attengono alle materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali regionali orizzontali e verticali ».

Art. 12.

E' introdotto, dopo l'art. 46 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, il seguente:

« Art. 46-*bis* - *Trasferimento di personale tra le Regioni e gli enti locali*. — Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso enti locali, i dipendenti regionali possono essere a questi trasferiti quando la normativa degli enti stessi ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli; il provvedimento di trasferimento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente, previo formale assenso dell'amministrazione interessata.

Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso la Regione i dipendenti degli enti locali possono essere inquadrati nel ruolo regionale. Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente e previo formale assenso dell'amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale e alla figura professionale rivestita dal dipendente nell'ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di adozione del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'ente di provenienza.

Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 48 ».

Art. 13.

I comandi previsti dal terzo comma dell'art. 46 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47 non possono essere disposti fino alla esecutività del provvedimento della giunta regionale previsto dal primo comma dell'art. 23 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50.

Art. 14.

All'art. 64 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, quanto previsto alla lettera *a*) del primo comma è abrogato e sostituito come segue:

« *a*) un presidente ed un supplente, designati dal consiglio regionale fra i consiglieri regionali in carica; ».

Art. 15.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 73 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

Art. 16.

L'art. 77 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 77 - *Indennità di fine rapporto*. — Nei soli casi di cessazione del rapporto di impiego per decesso, per collocamento a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno di età o per dispensa dal servizio, la Regione assicura ai propri dipendenti la corresponsione di una indennità di fine rapporto, nella misura determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e successive modifiche, qualora all'atto della cessazione medesima non sia maturato il diritto per il dipendente secondo la legislazione relativa all'INADEL di percepire l'indennità premio di servizio od altra indennità di questa sostitutiva.

Quanto previsto al comma precedente si applica altresì a quei dipendenti dell'Ente di sviluppo nelle Marche che, inquadrati nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41 hanno optato per l'iscrizione ai fini pensionistici all'INPS.

In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto diversi da quelli previsti nei commi precedenti, alla liquidazione della indennità premio di servizio, se ed in quanto spettante, provvederà l'INADEL cui il personale regionale è a tal fine regolarmente iscritto.

Al personale incaricato o supplente dei centri di formazione professionale assunto ai sensi del sesto comma dell'art. 16 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, compete per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un premio di fine servizio a carico della Regione in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità di stipendio in godimento ».

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 17.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 78 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, sono sostituiti, con decorrenza 1° febbraio 1981, dal seguente:

« Lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli funzionali nella tabella seguente:

I livello funzionale	L. 2.160.000
I livello funzionale (dopo 6 mesi)	L. 2.400.000
II livello funzionale	L. 2.688.000
III livello funzionale	L. 3.012.000
IV livello funzionale	L. 3.372.000
V livello funzionale	L. 4.140.000
VI livello funzionale	L. 4.920.000
VII livello funzionale	L. 5.964.000
VIII livello funzionale	L. 8.700.000

Art. 18.

L'art. 79 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1981, dal seguente:

« Art. 79 - *Progressione economica.* — La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;

b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento computati sullo stipendio iniziale aumentato delle classi in godimento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Ai fini del conseguimento degli scatti e delle classi di stipendio, ai dipendenti che siano incorsi in sanzioni disciplinari si applicano le limitazioni previste dagli articoli 58, 59 e 60.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione del trattamento economico in godimento nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale maggiorato delle classi già maturate, alle condizioni e con le modalità previste per la attribuzione di analoghi aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. Tale beneficio è riassorbito all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio ».

Art. 19.

All'art. 80 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme introitate confluiscono in un apposito fondo da destinare ad attività culturali, assistenziali, sociali e ricreative del personale regionale. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal consiglio regionale con apposito regolamento previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

Art. 20.

A decorrere dall'1 febbraio 1981 il primo e secondo comma dell'art. 81 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

« Al dipendente compete, per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1.000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno ».

Art. 21.

Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-81, negli importi determinati ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennità integrativa speciale.

Art. 22.

Dopo l'art. 83 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è introdotto il seguente:

« Art. 83-*bis* - *Trattenute per scioperi brevi.* — Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulla retribuzione sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni — aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia ».

Art. 23.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 la misura percentuale fissata nel primo comma dell'art. 84 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, viene ridotta dal 25 al 20 per cento.

Titolo V

NORME TRANSITORIE PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI LIVELLI FUNZIONALI

Art. 24.

All'art. 85 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è aggiunto il seguente comma:

« Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dal secondo comma del presente articolo è consentito valutare anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di « istruttore ». A tal fine il servizio di cui al comma precedente è valutato al 50 per cento e comunque per un massimo di un anno e mezzo ».

Art. 25.

La percentuale fissata all'art. 86 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, per la determinazione dei posti disponibili nel concorsi interni per il passaggio al IV, V e VI livello è aumentata dal 30 per cento al 50 per cento, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità.

Conseguentemente i posti messi a concorso vengono così rideterminati:

1) per il passaggio al IV posti n. 75;

2) per il passaggio al V posti n. 175;

3) per il passaggio al VI posti n. 160.

In conseguenza di quanto disposto al comma precedente il termine per la presentazione delle domande previsto al primo comma dell'art. 88 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, viene riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30° giorno dalla stessa. Di tale riapertura non possono beneficiare i dipendenti già esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 1979-81

Art. 26.

I benefici mensili di cui all'articolo unico, punto 2) della legge regionale 2 giugno 1980, n. 49, sono attribuiti fino al 31 gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità del 1980 il beneficio mensile di cui sopra è ridotto del 50 per cento.

Il beneficio, *una tantum*, di cui all'articolo unico, punto 1) della legge regionale 2 giugno 1980, n. 49, rapportato a L. 10.000 mensili ed i benefici di cui al comma precedente corrisposti per il 1980 e gennaio 1981, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Art. 27.

A decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale di ruolo della Regione è attribuito un beneficio economico mensile, per dodici mensilità, a titolo di riparametrazione professionale, come di seguito specificato:

Livelli funzionali	Benefici mensili
I	L. 45.000
I (dopo sei mesi)	» 51.500
II	» 51.500
III	» 55.000
IV	» 61.200
V	» 101.250
VI	» 128.700
VII	» 133.600
VIII	» 180.416

Art. 28.

L'inquadramento economico nei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 17 decorre dal 1° febbraio 1981 ed è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 49, e del precedente art. 26;

b) beneficio di riparametrazione professionale di cui al precedente art. 27, calcolato per dodici mensilità;

c) valutazione, alla data del 1° febbraio 1981, della anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e di quella precedente presa a base in sede di inquadramento, in ragione di L. 800 mensili e per dodici mesi per ciascun anno di servizio e frazione eccedente i sei mesi.

La posizione nel livello è determinata con le modalità di calcolo previste nell'art. 89 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

Il maturato in itinere viene calcolato sulla classe in corso di acquisizione detraendo il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, con riferimento al solo scatto biennale in corso di acquisizione.

Gli assegni personali mensili in godimento alla data del 31 gennaio 1981 e derivanti dall'applicazione dell'accordo contrattuale per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978 sono riassorbiti nel beneficio di riparametrazione professionale per un importo pari alla differenza tra il beneficio stesso, quale previsto dall'art. 27 della presente legge, ed il beneficio di anticipazione di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 49, articolo unico, punto 2). L'eventuale quota residua viene riassorbita con i futuri aumenti di stipendio.

Titolo VII

NORME COMUNI E FINALI

Art. 29.

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo nazionale recepito con la presente legge sono demandate agli organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali firmatarie, le decisioni sulle seguenti materie:

a) formazione ed aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo ed adeguamento delle strutture della Regione;

b) articolazione degli orari;

c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento dei servizi e degli uffici.

Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fne la Regione procederà mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge.

Art. 30.

Fino alla entrata in vigore di norme a carattere nazionale che prevedano la erogazione di indennità in favore dei dipendenti regionali e loro familiari per eventi invalidanti o mortali derivanti da cause di servizio e non coperti da assicurazioni presso l'Istituto nazionale di assistenza per infortuni sul lavoro, la Regione assicura, nel caso si verifichino le circostanze predette, a carico del proprio bilancio, l'erogazione di adeguate indennità, secondo criteri, modalità e condizioni generali fissati con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta sentite le organizzazioni sindacali.

Le indennità non possono comunque superare quelle che, a parità di condizioni, sono erogate dall'INAIL in favore del personale assicurato.

Art. 31.

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

Fermo restando l'orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore come per tutti i dipendenti regionali, è demandato alla contrattazione decentrata a livello regionale l'articolazione dell'orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

Art. 32.

Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti soppressi, destinatario rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e del contratto degli enti pubblici, viene inquadrato con decorrenza 1° febbraio 1981 con modalità da definire in sede nazionale anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.

Art. 33.

Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'incarico venga conferito a esperto o professionista estraneo all'amministrazione regionale, allo stesso spetta un compenso omnicomprensivo annuo non superiore a 18 milioni aumentato di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato. Tale compenso ingloba qualsiasi altra retribuzione a carattere sia continuativo che occasionale quale: compenso per lavoro straordinario, indennità integrativa speciale, indennità di coordinamento. La misura dell'indennità di missione è pari a quella prevista per i dipendenti regionali dell'VIII livello ».

Art. 34.

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Al personale addetto agli uffici di gabinetto spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, pari allo stipendio iniziale previsto per il livello VIII ».

Art. 35.

Al quarto comma dell'art. 23 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, dopo le prime parole: « la giunta regionale », vengono inserite le seguenti: « ..., nell'ambito del livello di inquadramento,... ».

Art. 36.

L'art. 24 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 è abrogato.

Art. 37.

Il punto 8.8 della tabella « C » - Descrizione - allegata alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 è abrogato e sostituito dal seguente:

« 8.8 — *Funzionario per le materie di contabilità pubblica e di bilancio.*

Assicura, nell'ambito delle posizioni di lavoro individuate nella struttura della giunta regionale, lo svolgimento delle attività:

nel campo delle discipline contabili pubbliche;

nel campo delle analisi dei bilanci delle aziende pubbliche;

nel campo del trattamento economico del personale;

altre assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza ».

Art. 38.

Dagli eventuali assegni personali pensionabili previsti alla lettera b) del primo comma dell'art. 89 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, sono esclusi gli assegni *ad-personam* riassorbibili.

Art. 39.

L'ultimo comma dell'art. 89 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47, è abrogato.

In tutti i casi in cui un dipendente regionale di ruolo consegue, con decorrenza successiva al 1° ottobre 1978, un livello funzionale superiore a quello in godimento, la posizione giuridico-economica sul nuovo livello viene determinata applicando il meccanismo economico previsto dall'art. 89 della legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

Art. 40.

La domanda di inquadramento nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 48, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Le anzianità occorrenti per i concorsi interni, passaggi di livello e per tutti i casi che non comportino aumenti del costo contrattuale decorrono dal 1° gennaio 1979.

Art. 42.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

a) per gli anni 1979 e 1980 con le disponibilità recate dalla legge regionale 2 giugno 1980, n. 49;

b) per l'anno 1981, previsti in lire 3.300 milioni, con le disponibilità del cap. 1210101 dello stato di previsione della spesa per il detto anno;

c) per gli anni successivi con gli stanziamenti da iscrivere a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 43.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 agosto 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1981, n. 26.

Anticipazioni ai comuni e alle comunità montane dei fondi per la retribuzione dei giovani assunti a tempo indeterminato per effetto della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 3 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le comunità montane che, per effetto delle disposizioni del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, hanno trattenuto in servizio i giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, possono chiedere alla Regione, fino al 31 dicembre 1981, anticipazioni sulla spesa derivante dal pagamento delle retribuzioni del personale interessato.

La stessa anticipazione può essere richiesta dai comuni limitatamente al periodo precedente all'iscrizione dei giovani nella graduatoria unica regionale.

Art. 2.

Le amministrazioni che intendono ricorrere all'anticipazione regionale sugli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, debbono trasmettere la relativa domanda al presidente della Regione.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione dell'onere sostenuto e dall'elenco dei soggetti interessati con la specificazione di quanto a ciascuno spettante.

La giunta regionale, valutate le motivazioni addotte dalla amministrazione richiedente, delibera in ordine alla erogazione della anticipazione.

Art. 3.

Le somme anticipate sono recuperate dalla Regione sulle assegnazioni dello Stato a norma dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21 e, per l'eventuale differenza, con le modalità stabilite dalla giunta con la deliberazione di concessione dell'anticipazione.

Art. 4.

E' autorizzata per l'anno 1981 la concessione delle anticipazioni di cui agli articoli precedenti, fino all'importo massimo di L. 5.000 milioni.

Le somme occorrenti per l'erogazione delle anticipazioni autorizzate per effetto del precedente comma vanno iscritte a carico del cap. 7400016 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 con la denominazione «Anticipazione ai comuni ed alle comunità montane per la corresponsione delle competenze spettanti ai giovani assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni», con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

Le somme recuperate per effetto dell'articolo precedente affluiscono al cap. 6400016 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1981 con la denominazione «Recupero delle anticipazioni concesse ai comuni ed alle comunità montane per la corresponsione delle competenze spettanti ai giovani assunti a tempo indeterminato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 1° settembre 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1981, n. 27.

Attività di consulenza e assistenza allo sviluppo agricolo e all'attuazione dei piani zonali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 3 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge sono stabilite norme per l'organizzazione dell'attività di assistenza allo sviluppo delle aziende agricole e per l'attuazione dei piani zonali agricoli di cui alla legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6, in armonia con la legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, di attuazione delle direttive CEE, con la legge regionale 29 maggio 1980, n. 43, per il coordinamento degli interventi pubblici in vari settori dell'agricoltura, con il regolamento (CEE) n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia e con la legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, sulle associazioni dei comuni.

Titolo I

ATTIVITA' DI ASSISTENZA PER LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 2.

Scopi

L'attività di assistenza per lo sviluppo delle aziende agricole costituisce una funzione pubblica e si propone i seguenti scopi:

fornire informazioni e consulenza agli imprenditori singoli e associati;

favorire e promuovere la partecipazione degli imprenditori alle forme associative e al processo di programmazione zonale;

potenziare la ricerca e la sperimentazione agraria d'interesse regionale per trasferire i relativi risultati alle aziende agricole;

contribuire in riferimento alla legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, alla qualificazione delle persone occupate in agricoltura anche in armonia con la legge regionale 23 ago-

sto 1976, n. 24, alla informazione socio-economica e, inoltre, alla divulgazione agricola in adempimento delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 270/79;

fornire assistenza alla gestione aziendale e interaziendale, alla tenuta delle contabilità e alla sua elaborazione.

L'attività di assistenza tecnica si svolge in armonia con la programmazione generale e settoriale della Regione.

Art. 3.

Struttura organizzativa

Per migliorare l'organizzazione delle strutture per l'assistenza tecnica, la Regione:

potenzia le attrezzature delle sezioni provinciali dell'istituto zooprofilattico;

potenzia il centro di contabilità agraria dell'ente di sviluppo delle Marche e affida allo stesso ente il servizio per le informazioni di mercato.

Al fine di promuovere la partecipazione delle organizzazioni agricole la Regione finanzia attività di divulgazione per specifici settori produttivi e di consulenza alla gestione aziendale.

Tali attività sono proposte e svolte:

dalle comunità montane e dalle associazioni dei comuni in collaborazione con le organizzazioni agricole;

dagli organismi riconosciuti degli imprenditori agricoli.

Art. 4.

Funzione di coordinamento

La giunta regionale, avvalendosi dei propri uffici, sentito il parere della commissione consiliare competente, formula indicazioni, proposte ed esprime pareri per il coordinamento delle attività di assistenza allo sviluppo agricolo sul territorio regionale.

Art. 5.

Organizzazione dei servizi specializzati

Nel quadro della organizzazione dei servizi specializzati e per un loro coordinamento è compito del servizio agricoltura e foreste:

1) la programmazione della ricerca e sperimentazione agraria di interesse regionale, la valutazione dei risultati, la produzione delle informazioni e la divulgazione;

2) il miglioramento qualitativo e la difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

3) il miglioramento qualitativo e la difesa fitosanitaria delle produzioni vegetali;

4) la consulenza per la gestione e l'ammodernamento delle aziende agricole;

5) fornire informazioni di mercato e di tecniche promozionali per il collocamento dei prodotti agricoli;

6) fornire informazione socio-economica e qualificazione professionale in agricoltura;

7) la tenuta del registro dei tecnici professionali operanti nelle attività di informazione socio-economica, di divulgazione e di consulenza aziendale.

Art. 6.

Ricerca e sperimentazione agraria di interesse regionale

La Regione attua programmi di ricerca e sperimentazione agraria di interesse regionale avvalendosi, previa intesa, delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria, degli istituti universitari, del CNEN, del CNR e di altri centri e a tale scopo contribuisce finanziariamente al potenziamento e alla istituzione di sezioni operative dei sopradetti enti e istituti nel territorio regionale.

Art. 7.

Miglioramento del patrimonio zootecnico

L'attività di miglioramento zootecnico è volta alla conoscenza delle cause che limitano la produttività degli allevamenti e alla indicazione degli interventi per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, alimentari, di selezione e di fecondazione.

L'assistenza di base agli allevamenti zootecnici è svolta dall'associazione regionale allevatori e dalle associazioni dei produttori zootecnici o loro unioni riconosciute, impiegando per gli aspetti sanitari e profilattici gli stessi veterinari di fiducia dell'azienda e, per gli aspetti zootecnici, gli iscritti nel registro regionale di cui al successivo art. 13.

L'assistenza specialistica è fornita dai tecnici dei servizi regionali decentrati agricoltura, foreste e alimentazione e dalle sezioni degli istituti zooprofilattici.

Art. 8.

Miglioramento delle produzioni vegetali

L'attività di miglioramento delle produzioni vegetali è volta alla conoscenza e alla divulgazione dei mezzi e delle tecniche che nei singoli ambienti consentono di conseguire una razionale e più conveniente utilizzazione della fertilità e delle risorse dei terreni e alla individuazione dei mezzi di lotta contro le malattie delle piante armonizzati con l'esigenza di protezione della natura e di sanità dei prodotti.

L'assistenza di base alle coltivazioni è svolta dalle associazioni dei produttori o loro unioni regionali e, relativamente alla lotta contro le malattie delle piante, dai consorzi fitosanitari riconosciuti dalla Regione, impiegando tecnici iscritti nel registro regionale di cui al successivo art. 13.

L'assistenza specialistica è fornita dai tecnici dei servizi regionali decentrati agricoltura, foreste e alimentazione.

Art. 9.

Progetti per il miglioramento delle produzioni

Le associazioni regionali riconosciute presentano alla giunta regionale, alle comunità montane e alle associazioni dei comuni le proposte di progetti per l'assistenza di base relative alle aziende associate con riferimento agli indirizzi del programma agricolo regionale.

La giunta regionale, acquisito il parere delle comunità montane e delle associazioni dei comuni, espresso entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti, adotta la delibera di approvazione e finanziamento degli stessi.

I progetti di cui al precedente comma individuano le aziende che partecipano all'attività di miglioramento delle produzioni, i tecnici da utilizzare e il responsabile del progetto.

L'ammontare del finanziamento dei singoli progetti relativi all'attività di assistenza di base non può superare la somma risultante:

a) dalla spesa per ciascun tecnico, pari al trattamento economico iniziale del personale regionale inquadrato nel VI livello;

b) dalla spesa per l'attuazione di specifiche iniziative annuali, nella misura massima del 50 per cento di quella ritenuta ammissibile e comunque non superiore a L. 4.000.000.

Il responsabile del progetto trasmette annualmente alla comunità montana o alla associazione dei comuni, nel cui territorio sono ubicate le aziende e alla giunta regionale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative attuate nell'anno precedente.

Art. 10.

Assistenza alla gestione aziendale

L'attività di consulenza alla gestione e all'ammodernamento delle aziende agricole è volta alla raccolta, elaborazione, valutazione e divulgazione dei dati risultanti dalle contabilità aziendali.

Il servizio specializzato di elaborazione dei dati delle contabilità aziendali è svolto dal centro di contabilità istituito presso l'ente di sviluppo delle Marche d'intesa con il servizio regionale di informatica e con la partecipazione delle organizzazioni professionali ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5.

La consulenza e assistenza di base alle aziende agricole è svolta dalle associazioni regionali costituite e riconosciute ai sensi dell'art. 49 della legge n. 153/75. Tali associazioni per svolgere l'attività di consulenza e assistenza alle aziende debbono possedere i seguenti requisiti:

avere alle dipendenze un tecnico responsabile del programma esperto in organizzazione e gestione aziendale;

impegnarsi a impiegare a tempo pieno, per la durata del programma approvato, divulgatori e consulenti tecnici iscritti nel registro regionale di cui al successivo art. 13.

Art. 11.

Progetti per l'assistenza aziendale

Le associazioni regionali riconosciute presentano alla giunta regionale, alle comunità montane e alle associazioni dei comuni, proposte di progetti per l'assistenza aziendale relative alle aziende associate sulla base degli indirizzi del programma agricolo regionale.

La giunta regionale, acquisito il parere delle comunità montane e delle associazioni dei comuni, espresso entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti, adotta la delibera di approvazione e finanziamento dei progetti, sentito il parere della commissione consiliare competente.

I progetti di cui al precedente comma individuano le aziende che partecipano all'attività di assistenza riunite in gruppi di almeno cento aziende e, per ciascun gruppo, il tecnico iscritto nel registro regionale di cui al successivo art. 13.

L'ammontare del finanziamento per l'attività di assistenza relativo a ciascun gruppo non può superare la somma risultante:

a) dalla spesa per ciascun tecnico, pari al trattamento economico iniziale del personale inquadrato nel VI livello;

b) dalla spesa, per l'attuazione di specifiche iniziative annuali, nella misura massima del 50 per cento di quella ritenuta ammissibile e comunque non superiore a L. 4.000.000 per ogni gruppo di almeno cento aziende.

Il tecnico di cui al terzo comma del presente articolo trasmette, annualmente, alla comunità montana o alla associazione dei comuni, nel cui territorio sono ubicate le aziende, e alla giunta regionale una relazione sulla attività svolta e sui risultati delle iniziative attuate nell'anno precedente.

Art. 12.

Attività di informazione di mercato

L'attività di informazione di mercato si propone:

la conoscenza dei problemi di mercato dei prodotti agricoli e zootecnici in collegamento con le ricerche svolte dall'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola e da altri istituti specializzati;

la produzione della informazione da divulgare agli operatori interessati al mercato stesso.

Si propone altresì, nel quadro dei programmi svolti dallo Istituto per il commercio estero e da altri istituti specializzati, la consulenza per le azioni promozionali e pubblicitarie da svolgere sul mercato interno, CEE e dei Paesi terzi e la fornitura di servizi per consolidare la rete commerciale e distributiva.

A tal fine l'ente di sviluppo agricolo nelle Marche organizza l'attività di informazione di mercato utilizzando le fonti di informazione degli enti e degli istituti che operano nel settore.

Art. 13.

Registro regionale

La giunta regionale è autorizzata ad istituire un registro regionale nel quale iscrivere, in separati elenchi, gli informatori socio-economici, i divulgatori ed i consulenti per l'assistenza tecnico-aziendale.

L'iscrizione nel registro è disposta dalla giunta a domanda degli interessati ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) informatori socio-economici: attestato previsto dallo art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) divulgatori: certificato di frequenza al corso di formazione previsto dal regolamento (CEE) 6 febbraio 1979, n. 270;

c) consulenti per l'assistenza tecnico-aziendale: diploma di laurea in scienze agrarie, o in scienze forestali, o in scienze delle produzioni animali, in scienze veterinarie, o diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario, in possesso anche dell'attestato di superamento dell'esame conclusivo di un corso residenziale di venti giorni effettivi distribuiti nell'arco di tre mesi organizzato dalla Regione.

La scadenza per l'iscrizione in tale elenco è fissata al 31 marzo 1982.

L'elenco degli iscritti nel registro di cui al primo comma è aggiornato dalla giunta entro il 31 gennaio di ogni anno e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

La cancellazione è disposta:

a richiesta dell'interessato;

per la perdita dei requisiti richiesti dalla legge;

per incompatibilità con altre attività lavorative dell'interessato;

per inadempienze segnalate dai competenti uffici della Regione o dall'ente o organismo che utilizza il tecnico.

Art. 14.

Impiego dei tecnici

Le associazioni e gli enti per lo svolgimento di programmi e progetti di informazione socio-economica, di divulgazione e di consulenza aziendale di cui alla presente legge debbono impiegare tecnici scelti tra quelli iscritti nel registro regionale con la qualifica corrispondente all'attività da svolgere e con un contratto di lavoro di durata almeno pari a quella del programma approvato.

Art. 15.

Determinazione dei tecnici

Il numero degli operatori tecnici appositamente formati da impiegare per lo svolgimento dell'attività di assistenza per lo sviluppo delle aziende agricole e per l'informazione socio-economica, compresi i divulgatori di cui al regolamento (CEE) n. 270/79, da iscrivere nel registro regionale, è determinato complessivamente in 300 unità, in base al rapporto di un tecnico ogni 150-200 aziende con superficie superiore a 3 ettari di Sau, ridotta a un ettaro per le aziende orticole.

Tale organico sarà conseguito gradualmente nell'arco di tempo di attuazione del regolamento (CEE) n. 270/79. Nel triennio 1981-83 può essere raggiunto il numero di 150 tecnici.

Art. 16.

Risorse finanziarie

Alle esigenze finanziarie per l'attuazione della presente legge per il finanziamento dei programmi di divulgazione per specifici comparti produttivi e di assistenza allo sviluppo delle aziende, realizzati dalle organizzazioni agricole e dalle comunità montane e associazioni di comuni, si fa fronte con le dotazioni dei capitoli di spesa già istituiti nel bilancio regionale per le attività di ricerca, di sperimentazione, di informazione socio-economica, di divulgazione, di assistenza tecnica, nonché con una riserva sulle assegnazioni spettanti alla Regione sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984, la cui misura è stabilita nel programma agricolo regionale, e con la quota spettante alla Regione per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79.

Titolo II

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PIANI ZONALI AGRICOLI

Art. 17.

Le disposizioni di cui al presente titolo hanno lo scopo di armonizzare le leggi regionali 6 febbraio 1978, n. 6 «Redazione dei piani zonali di sviluppo agricolo» e 28 ottobre 1977, n. 42 «Attuazione delle direttive (CEE) per la riforma della agricoltura», con le leggi regionali 29 maggio 1980, n. 43 «Approvazione del programma agricolo regionale» e 12 marzo 1980, n. 10 «Istituzione delle associazioni dei comuni». L'armonizzazione riguarda in particolare l'attuazione del piano zonale agricolo e l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni in materia di agricoltura.

Art. 18.

Le funzioni amministrative regionali delegate ai comuni in materia di agricoltura ai sensi della legge regionale n. 42/77 e di altre leggi regionali possono essere esercitate in modo globale mediante le associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

I comuni o le loro associazioni deliberano in materia di agricoltura, previa acquisizione del parere del comitato consultivo di cui all'art. 30 della legge regionale n. 42/77 modificato con il successivo art. 24 della presente legge.

Art. 19.

L'associazione dei comuni di cui alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, approva il piano zonale agricolo e lo attua mediante programmi annuali e progetti in armonia con il programma agricolo regionale.

Per l'attuazione dei propri compiti in materia di agricoltura e per la gestione dei piani zonali agricoli, le associazioni dei comuni e le comunità montane si avvalgono delle sezioni dell'ufficio regionale decentrato competente in materia di agricoltura esistenti nel loro territorio.

Con proprio provvedimento la giunta regionale stabilisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la competenza territoriale delle sezioni dell'ufficio de-

centrato adeguandola a quella dell'associazione dei comuni e delle comunità montane e assegnando il relativo personale nel rispetto delle modalità previste dalla legge regionale 1° giugno 1980, n. 47.

Art. 20.

Gli enti delegati, qualora decidano di svolgere direttamente l'attività di informazione socio-economica prevista dalla legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42 o la divulgazione agricola prevista dal regolamento (CEE) n. 270/79 e siano sprovvisti di proprio personale, possono utilizzare, con contratto a tempo determinato, fino a un massimo di due esperti iscritti nel registro regionale di cui al precedente art. 13 e collocati in posizione utile in una graduatoria compilata in seguito alla valutazione dei titoli dei concorrenti da una commissione paritetica composta da rappresentanti dell'ente delegato e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, nominata dal consiglio dell'ente stesso.

L'avviso per la formazione della graduatoria è pubblicato per un periodo non inferiore a quindici giorni a cura del presidente dell'ente delegato previa delibera del relativo organo esecutivo.

La commissione nella sua prima seduta determina i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 21.

Per la concessione alle comunità montane e alle associazioni dei comuni dei finanziamenti occorrenti per l'esercizio delle deleghe e per la gestione dei piani zonali agricoli è autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'anno 1981; per ciascuno degli anni 1982 e 1983 l'entità della spesa sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Al finanziamento della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione per l'importo di lire 400 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente » attinenti l'esercizio di funzioni normali - elenco n. 2 - partita n. 5;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle assegnazioni del fondo comune, di cui all'art. 8 della legge n. 281/70 e successive modificazioni, spettanti alla Regione, secondo le indicazioni del bilancio pluriennale per il triennio 1981-83.

Al pagamento delle spese previste dalla presente legge si provvede:

a) per l'anno 1981, a carico del cap. 3115104 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione « Finanziamenti alle comunità montane e alle associazioni dei comuni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 42, della legge regionale 6 febbraio 1978, n. 6 e della legge regionale 13 marzo 1980, n. 11 » con la dotazione di competenza e di cassa di lire 400 milioni;

b) per gli anni 1982 e 1983, a carico dei capitoli corrispondenti.

Titolo III

MODIFICA DI LEGGI VIGENTI

Art 22.

L'art. 6 della legge regionale n. 6/78 è così modificato:

« Fermo restando il primo comma di cui al precedente art. 4, per la redazione e attuazione del piano zonale agricolo il presidente della associazione dei comuni trasmette la proposta di piano ai comuni interessati i quali ne danno informazione con pubblicazione all'albo pretorio per un periodo di trenta giorni e promuovono la consultazione dei cittadini e delle formazioni economiche e sociali.

I comuni deliberano sulla proposta di piano, valutando le osservazioni presentate in sede di pubblicazione e di consultazione.

L'associazione, esaminate le osservazioni dei comuni e apportate le eventuali modifiche, delibera il piano zonale agricolo.

La Regione, esaminata la coerenza con il programma agricolo regionale, l'approva con legge.

Il piano così approvato costituisce il riferimento obbligatorio per gli interventi pubblici e ad esso devono adeguarsi i programmi o i progetti degli enti operanti in agricoltura nella zona cui il piano è riferito.

L'aggiornamento del piano zonale segue la procedura del programma agricolo regionale.

Per i programmi annuali di attuazione dei piani zonali agricoli si segue la procedura di cui all'art. 22 della legge regionale n. 12/73 in quanto compatibile ».

Art. 23.

Il terzo e il quarto comma dell'art. 31 della legge regionale n. 42/77 sono così modificati:

« I servizi agricoli degli enti delegati provvedono, entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda, all'istruttoria accertando preliminarmente le condizioni di ammissibilità agli aiuti previsti dalla presente legge.

Sulla base dell'istruttoria e del parere del comitato consultivo l'ente delegato delibera, entro venticinque giorni, con l'approvazione dei piani e l'accoglimento delle domande, la concessione degli aiuti ».

Art. 24.

L'ultima alinea del secondo comma dell'art. 30 della legge regionale n. 42/77 è così modificata:

« un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni professionali dei dottori agronomi e dei periti agrari ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 settembre 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1981, n. 28.

Istituzione cantieri di lavoro e concessione dei contributi regionali a favore degli enti gestori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 3 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cantieri di lavoro trasferite alla Regione dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per quanto non previsto dalle disposizioni che seguono continuano ad applicarsi quelle delle leggi statali vigenti in materia all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I fondi destinati annualmente dalla presente legge al finanziamento dei cantieri di lavoro sono assegnati mediante un piano regionale.

Il piano regionale si articola in piani provinciali. La ripartizione tra le province dei finanziamenti destinati all'istituzione dei cantieri di lavoro è effettuata sulla base del tasso di disoccupazione provinciale relativo agli occupabili nei cantieri stessi. La redazione del piano tiene conto delle domande di istituzione di cantieri inoltrate alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno dagli enti gestori tramite i rispettivi comuni i quali esprimono un giudizio di merito in ordine allo stato di disoccupazione della zona e alla necessità e urgenza dell'opera.

Art. 3.

I progetti di istituzione dei cantieri di lavoro formulati dagli enti indicati dall'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, comprendenti in ogni caso il computo metrico

estimativo delle opere da realizzare e una relazione tecnica illustrativa contenente la natura e l'ubicazione dei lavori stessi, sono approvati a ogni effetto dagli organi deliberanti degli enti medesimi.

I progetti formulati da altri enti ed aventi le medesime caratteristiche di cui al comma precedente sono approvate dal coordinatore del servizio decentrato opere pubbliche competente per territorio, istituito dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50.

Art. 4.

L'istituzione e il finanziamento dei singoli cantieri sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, accertata la completezza e congruità del progetto e la sua rispondenza al piano regolatore dell'anno di riferimento.

La retribuzione giornaliera, indipendentemente dal numero dei lavoratori comunque non inferiore a 5, viene fissata in L. 15.000 per allievo, L. 20.000 per il vice capo cantiere e L. 25.000 per il capo cantiere istruttore. L'aggiornamento dei suindicati importi è effettuato con delibera della giunta regionale.

Art. 5.

Per assicurare il normale svolgimento dell'attività cantieristica è versato all'ente gestore, all'apertura del cantiere, un acconto pari all'80 per cento del contributo a carico della Regione.

Il saldo del contributo è corrisposto dopo l'approvazione del rendiconto finale presentato dall'ente gestore da parte del servizio decentrato opere pubbliche competente per territorio

Art 6.

Limitatamente all'anno 1981 la giunta regionale è autorizzata a istituire e finanziare cantieri nei comuni della Regione, a prescindere dalla redazione del piano regionale, entro i limiti di disponibilità finanziaria stabiliti dall'articolo seguente e con priorità per il completamento dei cantieri in corso.

Art. 7.

Per il finanziamento dei cantieri di lavoro previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 400.000.000; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita annualmente con apposito articolo della legge dei rispettivi bilanci.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si fa fronte:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione per l'importo di L. 400.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa del detto anno, partita n. 8 dell'elenco n. 3;

b) per gli anni successivi, con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1981-83, adottato con l'art. 83 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese per l'applicazione della presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1981, a carico del cap. 2227207 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione «Spese per i cantieri di lavoro» e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 400.000.000;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione, 49 e 50 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 settembre 1981

MASSI

(6825)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813410)